SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 51**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 2 marzo 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1989.

Modificazione all'ordinamento didattico universitario relativamente all'elenco delle lauree e dei diplomi che possono essere rilasciati dalle facoltà di magistero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 — modifiche ed aggiornamento al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore — convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 — disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 — libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 — delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 — riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989 — approvazione del piano di sviluppo dell'università per gli anni 1986/90, che prevede, tra l'altro, l'istituzione del corso di laurea in conservazione dei beni culturali presso l'Istituto di magistero pareggiato Suor Orsola Benincasa di Napoli;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Considerata, pertanto, l'opportunità di procedere alla modifica della tabella II dell'ordinamento didattico universitario, concernente le facoltà universitarie delle quali possono essere rilasciati le lauree e i diplomi indicati nella tabella I;

Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il presente decreto:

Articolo unico

Nella tabella II — facoltà universitarie dalle quali possono essere rilasciati le lauree e i diplomi indicati nella tabella I — annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, all'elenco delle lauree e dei diplomi che possono essere rilasciati dalle facoltà di magistero è aggiunta la laurea in «conservazione dei beni culturali».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1989

COSSIGA

RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1990
Registro n. 1 Università, foglio n. 391

90A1050

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre 1989.

Autorizzazione all'amministrazione provinciale di Siena ad assumere due collaboratori professionali amministrativi e cinque operatori addetti ai servizi vari.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, comma 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la

funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota 10 agosto 1989, n. 14542, dell'amministrazione provinciale di Siena, con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere due collaboratori professionali amministrativi (quinta qualifica funzionale), nonché cinque operatori addetti ai servizi vari (terza qualifica funzionale) con le modalità di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Ritenuto che con l'invio dei dati relativi alla propria dotazione organica l'amministrazione provinciale di Siena ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle esigenze prospettate dall'amministrazione provinciale di Siena;

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare la predetta amministrazione a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

L'amministrazione provinciale di Siena è autorizzata, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere due collaboratori professionali amministrativi (quinta qualifica funzionale) nonché cinque operatori addetti ai servizi vari (terza qualifica funzionale) con le modalità di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1990
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 386

90A1028

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 1989.

Autorizzazione al comune di Cornuda ad assumere un assistente sociale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, comma 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza protafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 9 agosto 1989, n. 6427, del comune di Cornuda (Treviso), con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un assistente sociale (sesta qualifica funzionale);

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 60-*bis* dell'8 agosto 1989 dei posti vacanti da destinare alla mobilità, il comune di Cornuda (Treviso) ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle esigenze prospettate dal comune di Cornuda (Treviso);

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica e proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Cornuda (Treviso) è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere un assistente sociale (sesta qualifica funzionale).

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1990
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 398

90A1025

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 1989.

Autorizzazione al comune di Montemitro ad assumere un vigile urbano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, comma 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 23 settembre 1989, n. 1486, del comune di Montemitro (Campobasso), con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un vigile urbano (quinta qualifica funzionale) vincitore del concorso bandito con deliberazione consiliare n. 81 del 12 novembre 1988;

Ritenuto che con l'invio dei dati relativi alla propria dotazione organica, il comune di Montemitro (Campobasso) ha avviato il processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554;

In considerazione delle esigenze prospettate dal comune di Montemitro (Campobasso);

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica e proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Montemitro (Campobasso) è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere un vigile urbano (quinta qualifica funzionale) vincitore del concorso bandito con deliberazione consiliare n. 81 del 12 novembre 1988.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1990
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 399

90A1026

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 1989.

Autorizzazione all'amministrazione provinciale di Teramo ad assumere otto operatori amministrativi e otto operatori contabili.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 29 settembre 1989, n. 36574, dell'amministrazione provinciale di Teramo, con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere otto operatori amministrativi (sesta qualifica funzionale) e otto operatori contabili (sesta qualifica funzionale) ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 22-*bis* del 21 marzo 1989 dei posti vacanti da destinare alla mobilità, l'amministrazione provinciale di Teramo ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle esigenze prospettate dall'amministrazione provinciale di Teramo;

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare la predetta amministrazione a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

L'amministrazione provinciale di Teramo è autorizzata, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere otto operatori amministrativi (sesta qualifica funzionale) e otto operatori contabili (sesta qualifica funzionale) ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1990
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 385

90A1027

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 1989.

Autorizzazione all'amministrazione provinciale di Sondrio ad assumere un vice segretario generale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 7 novembre 1989, n. 14763, dell'amministrazione provinciale di Sondrio, con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un vice segretario generale (prima qualifica dirigenziale);

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 22-*bis* del 21 marzo 1989 dei posti vacanti da destinare alla mobilità, l'amministrazione provinciale di Sondrio ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle esigenze prospettate dall'amministrazione provinciale di Sondrio;

Ritenute sufficientemente documentate é motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare la predetta amministrazione a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

L'amministrazione provinciale di Sondrio è autorizzata, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere un vice segretario generale (prima qualifica dirigenziale).

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1990
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 397

90A1029

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 1989.

Autorizzazione al comune di Campospinoso ad assumere un esecutore autista di scuolabus operaio specializzato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota dell'8 agosto 1989, n. 1261, del comune di Campospinoso (Pavia), con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un esecutore autista di scuolabus operaio specializzato (quarta qualifica funzionale);

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 60-*bis* dell'8 agosto 1989 dei posti vacanti da destinare alla mobilità, il comune di Campospinoso (Pavia) ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle esigenze prospettate dal comune di Campospinoso (Pavia);

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Campospinoso (Pavia) è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere un esecutore autista di scuolabus operaio specializzato (quarta qualifica funzionale).

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei Conti, addì 3 febbraio 1990
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 396

90A1024

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 febbraio 1990.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo di mancato funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione del lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 2 e 3 gennaio 1990: ufficio del registro di Castelvetrano, per la disinfestazione dei locali dell'ufficio;

in data 5 gennaio 1990: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Vercelli, per la partecipazione ad una assemblea sindacale dalle ore 8 alle ore 9 e conseguente totale astensione dal servizio del personale, in organico presso il detto ufficio, dalle ore 9 alle ore 14; conservatoria dei registri immobiliari di Palermo, per la disinfestazione dei locali del detto ufficio;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale, che hanno determinato il mancato funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento dei sottoindicati uffici del registro, provinciale dell'imposta sul valore aggiunto e della conservatoria dei registri immobiliari è accertato come segue:

IN DATA 2 E 3 GENNAIO 1990

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Castelvetrano.

IN DATA 5 GENNAIO 1990

Regione Piemonte:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Vercelli.

Regione Sicilia:

conservatoria dei registri immobiliari di Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1990

Il Ministro: FORMICA

90A1048

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 13 dicembre 1989.

Riconoscimento della equipollenza dei titoli accademici austriaci ai corrispondenti titoli italiani.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Veduta la legge 9 agosto 1954, n. 44, con la quale è stato ratificato l'accordo del 14 marzo 1952 per lo sviluppo dei rapporti culturali tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria;

Veduto in particolare l'art. 10 del suddetto accordo relativo al riconoscimento di gradi e titoli accademici;

Veduto lo scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria del 20 novembre 1987 e del 16 febbraio 1988 con il quale è stato concordato dai due Paesi di recepire il risultato dei lavori svolti nell'8ª sessione, tenuta a Roma il 5 e 6 novembre 1986, dalla commissione mista di esperti, prevista dal citato art. 10 dell'accordo italo-austriaco;

Decreta:

I gradi accademici austriaci elencati nell'allegata tabella *A* sono riconosciuti equipollenti ai corrispondenti titoli italiani, senza esami integrativi, a condizione di reciprocità.

L'allegata tabella *B*, che contiene l'elenco di tutti i gradi e titoli accademici che hanno formato oggetto di precedenti scambi di note tra l'Italia e l'Austria, a Vienna il 24 luglio 1972 e il 19 febbraio 1976 e a Roma il 31 maggio 1978 e il 29 ottobre 1980, nonché dei gradi e dei titoli riportati nella tabella *A*, costituisce un quadro completo di consultazione cui dovrà farsi esclusivo riferimento ai fini del reciproco riconoscimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà in vigore contemporaneamente alle note indicate in premessa (20 novembre 1987 e 16 febbraio 1988).

Roma, addì 13 dicembre 1989

Il Ministro: RUBERTI

ALLEGATO *A*

TABELLA RELATIVA ALLA EQUIPOLLENZA DEI RISPETTIVI TITOLI E GRADI ACCADEMICI AUSTRIACI E ITALIANI

INDIRIZZI DI STUDIO (LAUREA)

TITOLI E GRADI ACCADEMICI AUSTRIACI		Laurea italiana in	*Note*
Indirizzo di studio Corso di laurea Studienrichtung - Studium	Titolo accademico austriaco		
Slawistik	Mag. phil.	Filologia e storia dell'Europa orientale (indirizzo slavo, indirizzo sud-est europeo)	
Finno-Ugristik	Mag. phil.	Filologia e storia dell'Europa orientale (indirizzo finno-ugrico)	
Raumplanung und Raumordnung	Dipl.-ing.	Pianificazione territoriale e urbanistica	
Übersetzer-und Dolmetscherausbildung	Mag. phil.	Interprete e traduttore	
Theaterwissenschaft	Dr. phil.	Disciplina delle arti, della musica e dello spettacolo (indirizzo spettacolo)	
Musikwissenschaft	Mag. phil.	Disciplina delle arti, della musica e dello spettacolo (indirizzo musica)	
Elektrotechnik (Industrielle Elektronik und Regelungstechnik, Nachrichtentechnik)	Dipl.-ing.	Ingegneria elettronica	
Statistik	Mag. rer. soc. oec.	Scienze statistiche ed economiche	
Lebensmittel-und Biotechnologie	Dipl.-ing.	Scienze delle preparazioni alimentari	

ALLEGATO B

TABELLA RELATIVA ALLA EQUIPOLLENZA DEI RISPETTIVI TITOLI E GRADI ACCADEMICI AUSTRIACI E ITALIANI

INDIRIZZI DI STUDIO (LAUREA)

TITOLI E GRADI ACCADEMICI AUSTRIACI		Laurea italiana in	Note
Indirizzo di studio Corso di laurea Studienrichtung - Studium	Titolo accademico austriaco		
Allgemeine Biologie	Dr. phil.	Scienze biologiche	
Alte Geshichte und Altertumskunde	Mag. phil.	Storia (indirizzo antico)	
Angewandte Geophysik	Dipl.-ing.	Scienze geologiche	Esame integrativo: Paleontologia
Anglistik	Dr. phil.	Lingue e letterature straniere	Esame integrativo di letteratura italiana laddove non sia già stato scelto l'italiano come seconda materia nel «Hauptrigorosum». (Questa equipollenza è limitata agli studenti che hanno conseguito la maturità magistrale senza il quinto anno integrativo conformemente alla legge italiana n. 910 dell'11 dicembre 1969)
		Lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo)	Esame integrativo di letteratura italiana laddove non si sia già scelto l'italiano come seconda materia nel «Hauptrigorosum»
Anglistik, Romanistik, Slawistik, (Lehramt)	Mag. phil.	Lingue e letterature straniere moderne	Esame integrativo di letteratura italiana, qualora non sia stato scelto l'italiano come seconda materia
Anglistik und Amerikanistik	Mag. phil.	Lingue e letterature straniere Lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo)	
Anthropologie	Dr. phil.	Scienze biologiche	
Architektur	Dipl.-ing.	Architettura	
	Mag. arch.		Conseguito presso Hochschule für Angewandte Kunst di Vienna (Università di arti applicate)
	Mag. arch.		Conseguito presso la Akademie der Bildenden Künste di Vienna (Accademia di belle-arti)
Astronomie	Dr. phil. Mag. rer. nat.	Astronomia	
Bauingenieurwesen (Konstruktiver Ingenieurbau, Verkehrswesen und Verkehrswirtschaft, Wasserwirtschaft und Wasserbau, Baubetrieb und Bauwirtschaft)	Dipl.-ing.	Ingegneria civile	
Bergwesen	Dipl.-ing.	Ingegneria mineraria	
Berg-und Hüttenwesen	Dipl.-ing.	Ingegneria mineraria	

TITOLI E GRADI ACCADEMICI AUSTRIACI		Laurea italiana in	Note
Indirizzo di studio Corso di laurea Studienrichtung - Studium	Titolo accademico austriaco		
Betriebswirtschaft	Mag. rer. soc. oec.	Economica aziendale	
Biologie	Mag. rer. nat.	Scienze biologiche	
Biologie und Erdwissenschaften (Lehramt)	Mag. rer. nat.	Scienze biologiche Scienze geologiche	
Botanik	Dr. phil.	Scienze naturali Scienze biologiche	
Chemie	Dr. phil. Mag. rer. nat.	Chimica	
Darstellende Geometrie (Lehramt)	Mag. rer nat.	Matematica	
Deutsche Philologie	Dr. phil.	Lettere (indirizzo moderno)	Esame integrativo di letteratura italiana, qualora non sia stato scelto l'italiano come seconda materia nel «Hauptrigorosum»
		Materie letterarie	Esame integrativo di letteratura italiana, qualora non sia stato scelto l'italiano come seconda materia nel «Hauptrigorosum». (Questa equipollenza è limitata agli studenti che hanno conseguito la maturità magistrale senza il quinto anno integrativo, conformemente alla legge italiana n. 910 dell'11 dicembre 1969)
	Mag. phil.	Lingue e letterature straniere	
Deutsch und Englisch (Lehramt)	Mag. phil.	Lingue e letterature straniere moderne	Esame integrativo: letteratura italiana
Deutsch und Französisch (Lehramt)	Mag. phil.	Lingue e letterature straniere moderne	Esame integrativo: letteratura italiana
Deutsch und Geographie (Lehramt)	Mag. phil.	Lettere	Esame integrativo: letteratura italiana
Deutsch und Italienisch (Lehramt)	Mag. phil.	Lingue e letterature straniere	
Deutsch und Latein (Lehramt)	Mag. phil.	Lettere	Esame integrativo: letteratura italiana
Deutsch und Russisch (Lehramt)	Mag. phil.	Lingue e letterature straniere moderne	Esame integrativo: letteratura italiana
Elektrotechnik (Elektrische Energietechnik, Industrielle Elektronik und Regelungstechnik, Nachrichtentechnik)	Dipl.-ing.	Ingegneria elettrotecnica	
Elektrotechnik (Industrielle Elektronik und Regelungstechnik, Nachrichtentechnik)	Dipl.-ing.	Ingegneria elettronica	

TITOLI E GRADI ACCADEMICI AUSTRIACI		Laurea italiana in	Note
Indirizzo di studio Corso di laurea Studienrichtung - Studium	Titolo accademico austriaco		
Englisch und Französisch (Lehramt)	Mag. phil.	Lingue e letterature straniere	Esame integrativo: letteratura *italiana*
Englisch und Italienisch (Lehramt)	Mag. phil.	Lingue e letterature straniere	
Englisch und Russisch (Lehramt)	Mag. phil.	Lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo)	Esame integrativo: letteratura italiana
Erdölwesen	Dipl.-ing.	Ingegneria mineraria	
Erdwissenschaften	Mag. rer. nat.	Scienze geologiche	
Finno-Ugristik	Mag. phil.	Filologia e storia dell'Europa orientale (indirizzo finno-ugrico)	
Flugzeugbau	Dipl.-ing.	Ingegneria aeronautica	
Forst - und Holzwirtschaft (Forstwirtschaft, Holzwirtschaft, Wildbach - und Lawinenverbauung)	Dipl.-Ing.	Scienze forestali	
Französisch und Italienisch (Lehramt)	Mag. phil.	Lingue e letterature straniere	
Geographie	Dr. phil. Mag. rer. nat. Mag. phil.	Geografia	
Geographie (Lehramt)	Mag. rer. nat.	Geografia	Esame integrativo in storia economica, qualora non sia stata scelta la storia come seconda materia
Geographie und Geshichte (Lehramt)	Mag. phil.	Lettere	Esame integrativo: letteratura italiana
Geologie	Dr. phil.	Scienze geologiche	
Geophysik	Dr. phil.	Fisica	
Geshichte	Dr. phil.	Materie letterarie	Esame integrativo di letteratura italiana qualora non sia già stato scelto l'italiano come seconda materia nel «Hauptrigorosum». (Questa equipollenza è limitata agli studenti che hanno conseguito la maturità magistrale senza il quinto anno integrativo conformemente alla legge italiana n. 910 dell'11 dicembre 1969)
		Lettere (indirizzo moderno)	Esame integrativo di letteratura italiana, qualora non sia già stato scelto l'italiano come seconda materia del «Hauptrigorosum»
	Mag. phil.	Storia (ausgenommen Ur und Frügeshighte, orientalische Geschichte, Religiousgeschichte)	

TITOLI E GRADI ACCADEMICI AUSTRIACI		Laurea italiana in	Note
Indirizzo di studio Corso di laurea Studienrichtung - Studium	Titolo accademico austriaco		
Geschichte und Deutsch (Lehramt)	Mag. phil.	Materie letterarie	Esame integrativo di letteratura italiana, qualora non sia stato scelto l'italiano come seconda materia
Geschichte und Englisch (Lehramt)	Mag. phil.	Lingue e letterature straniere	Esame integrativo: letteratura italiana
Geschichte und Französisch (Lehramt)	Mag. phil.	Lingue e letterature straniere	Esame integrativo: letteratura italiana
Geschichte und Italienisch (Lehramt)	Mag. phil.	Lettere	
Geschichte und Russisch (Lehramt)	Mag. phil.	Lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo)	Esame integrativo: letteratura italiana
Gesteinshüttenwesen	Dipl.-ing.	Ingegneria mineraria	Esame integrativo: scienza delle costruzioni
Handelswissenschaften	Dr. rer. comm. Mag. rer. soc. oec.	Economia e commercio	
Haushalts und Ernährungswissenschaften (Lehramt)	Mag. rer. nat.	Scienze delle preparazioni alimentari	Esami integrativi in botanica sistematica ed applicata, morfologia e fisiologia animale e zootecnica generale
Hüttenwesen (Eisenhüttenwesen, Metallhüttenwesen, Verformungswesen, Metallkunde, Gießereiwesen, Betriebs - und Energiewirtschaft)	Dipl.-ing.	Ingegneria mineraria	
Informatik	Dipl.-ing.	Scienze delle informazioni (indirizzo generale)	
Klassische Archäologie	Dr. phil. Mag. phil.	Lettere (indirizzo classico)	
Klassische Philologie	Dir. phil. Mag. phil.	Lettere (indirizzo classico)	
Kulturtechnik und Wasserwirtschaft	Dipl.-ing.	Ingegneria civile (sezione edile, sezione idraulica)	
Kunstgeschichte	Mag. phil.	Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (indirizzo delle arti)	Per il riconoscimento in Austria: esame integrativo in lingua tedesca Per il riconoscimento in Italia: esame integrativo in lingua italiana
Kunststofftechnik	Dipl.-ing.	Chimica industriale	Esame integrativo: Elementi di diritto, di economia e di legislazione sociale

TITOLI E GRADI ACCADEMICI AUSTRIACI		Laurea italiana in	Note
Indirizzo di studio Corso di laurea Studienrichtung - Studium	Titolo accademico austriaco		
Landwirtschaft (Pflanzenproduktion, Tierproduktion, Agrarökonomik, Grünraumgestaltung und Gartenbau)	Dipl.-ing.	Scienze agrarie	
Latein und Griechisch (Lehramt)	Mag. phil.	Lettere (indirizzo classico)	Esame integrativo di letteratura italiana, qualora non sia stato scelto l'italiano come seconda materia
Lebensmittel - und Gärungstechnologie	Dipl.-ing.	Scienze delle preparazioni alimentari	
Lebensmittel - und Biotechnologie	Dipl.-ing.	Scienze delle preparazioni alimentari	
Leibeserziehung	Mag. phil. Mag. rer. nat.	(Diploma di) educazione fisica	
Logistik	Mag. rer. nat.	Matematica	
Markscheidewesen	Dipl.-ing.	Ingegneria mineraria	Esame integrativo: Scienza delle costruzioni
Maschinenbau (Maschinenbau, Verfahrensingenieurwesen, Betriebswissenschaften, Verkehrstechnik un Verkehrsmittel, Schiffstechnik)	Dipl.-ing.	Ingegneria meccanica	
Mathematik	Dr. phil. Mag. rer. nat.	Matematica	
Mathematik und Physik (Lehramt)	Mag. rer. nat.	Matematica (indirizzo didattico)	
Medizin	Dr. med. univ.	Medicina e chirurgia	
Meteorologie und Geophysik	Mag. rer. nat.	Scienze geologiche	Esami integrativi in chimica generale ed inorganica con elementi di chimica organica e in topografia e cartografia
Mineralogie und Petrologie	Dr. phil.	Scienze naturali	
Montanmaschinenwesen	Dipl.-ing.	Ingegneria meccanica Ingegneria mineraria	 Esami integrativi: chimica, scienza delle costruzioni
Musikwissenschaft	Mag. phil.	Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (indirizzo musica)	
Naturgeschichte	Dr. phil.	Scienze biologiche	
Naturgeschichte (Lehramt)	Mag. rer. nat.	Scienze naturali	

TITOLI E GRADI ACCADEMICI AUSTRIACI		Laurea italiana in	Note
Indirizzo di studio Corso di laurea Studienrichtung - Studium	Titolo accademico austriaco		
Paläontologie	Dr. phil.	Scienze geologiche	
Pädagogik	Dr. phil. Mag. phil.	Pedagogia	
Pharmakognosie	Dr. pharm. Dr. phil.	Farmacia	
Pharmazeutische Chemie	Dr. pharm. Dr. phil.	Farmacia	
Pharmazie	Mag. pharm.	Farmacia	
Philosophie	Dr. phil. Mag. phil.	Filosofia	
Philosophie, Pädagogik, Psychologie (Lehramt)	Mag. phil.	Pedagogia	
Philosophie, (an der Theologischen Fakultät)	Mag. phil. fac. theol.	Filosofia	
Physik	Dr. phil. Mag. rer. nat.	Fisica	
Politikwissenschaft	Mag. phil.	Scienze politiche	
Psychologie	Dr. phil. Mag. phil. Mag. rer. nat.	Pedagogia Psicologia	
Raumplanung und Raumordnung	Dipl.-ing.	Ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale. Pianificazione territoriale e urbanistica	
Rechte	Dr. iur.	Giurisprudenza	
Rechtswissenschaften	Mag. iur.	Giurisprudenza	
Romanistik	Dr. phil.	Lingue e letterature straniere	Esame integrativo di letteratura italiana qualora non si sia già scelto l'italiano come seconda materia nel «Hauptrigorosum». (Questa equipollenza è limitata agli studenti che hanno conseguito la maturità magistrale senza il quinto anno integrativo conformemente alla legge italiana n. 910 dell'11 dicembre 1969)
		Lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo)	Esame integrativo di letteratura italiana qualora non sia stato scelto l'italiano come seconda materia nel «Hauptrigorosum»
	Mag. phil.	Lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo)	
Schiffsbau und Schiffsmachinenbau	Dipl.-ing.	Ingegneria navale e meccanica	

TITOLI E GRADI ACCADEMICI AUSTRIACI		Laurea italiana in	Note
Indirizzo di studio Corso di laurea Studienrichtung - Studium	Titolo accademico austriaco		
Slavistik	Dr. phil.	Lingue e letterature straniere	Esame integrativo di letteratura italiana, qualora non si sia già scelto l'italiano come seconda materia nel «Hauptrigorosum». (Questa equipollenza è limitata agli studenti che hanno conseguito la maturità magistrale senza il quinto anno integrativo conformemente alla legge italiana n. 910 dell'11 dicembre 1969)
		Lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo)	Esame integrativo di letteratura italiana qualora non sia stato scelto l'italiano come seconda materia nel «Hauptrigorosum»
	Mag. phil.	Lingue e letterature straniere Lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) Filologia e storia dell'Europa orientale (indirizzo slavo, indirizzo sud-est europeo)	
Sozial - und Wirtschaftsstatistik	Mag. rer. soc. oec.	Scienze statistiche ed economiche	Esame integrativo: elementi di diritto pubblico
Sozialwirtschaft	Mag. rer. soc. oec.	Scienze economiche	Esami integrativi: scienze delle finanze, economia monetaria e creditizia
Soziologie	Mag. rer. soc. oec.	Sociologia	Esami integrativi: filosofia morale, psicologia sociale, psicologia
Sportwissenschaften und Leibeserziehung	Mag. phil. Mag. rer. nat.	(diploma di) educazione fisica	
Staatswissenschaften	Dr. rer. pol.	Scienze politiche	
Statistik	Mag. rer. soc. oec.	Scienze statistiche ed economiche	
Technische Chemie (Anorganische Chemie, Organische Chemie, Biochemie und Lebensmittelchemie Chemieingenieurwesen)	Dipl.-ing.	Ingegneria chimica Chimica industriale	
Technische Mathematik (Mathematik naturwissenschaftlicher Richtung, Wirtschafts- und Planungsmathematik, Informations- und Datenverarbeitung)	Dipl.-ing.	Matematica	
Technische Physik	Dipl.-ing.	Fisica	

TITOLI E GRADI ACCADEMICI AUSTRIACI		Laurea italiana in	Note
Indirizzo di studio Corso di laurea Studienrichtung - Studium	Titolo accademico austriaco		
Theaterwissenschaft	Mag. phil.	Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (indirizzo spettacolo)	Esame integrativo in psicologia a meno che tale esame non sia già stato sostenuto
	Dr. phil.	Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (indirizzo spettacolo)	
Übersetzer- und Dolmetscherausbildung	Mag. phil.	Interprete e traduttore	
Ur- und Frühgeschichte	Dr. phil.	Lettere (indirizzo classico)	
	Mag. phil.	Storia (indirizzo paleostorico)	
Verfahrenstechnik	Dipl.-ing.	Ingegneria meccanica	Esame integrativo: fisica tecnica
Vermessungswesen (Landesvermessung und Ingenieurgeodäsie, Photogrammetrie und Kartographie, Erdmessung und Geophysik)	Dipl.-ing.	Ingegneria civile	Esami integrativi: scienza delle costruzioni, tecnica delle costruzioni
Veterinärmedizin	Diplom-Tierarzt Mag. med. vet.	Medicina veterinaria	
Völkerkunde	Mag. phil.	Materie letterarie	
Volkskunde	Mag. phil.	Materie letterarie	Il candidato deve sostenere un esame integrativo, a sua scelta, o in lingua e letteratura italiana o in tradizioni popolari italiane
Volkswirtschaft	Mag. rer. soc. oec.	Economia politica	
Werkstoffwissenschaften	Dipl. - ing.	Chimica industriale	Esame integrativo: elementi di diritto, di economia e di legislazione sociale
Wirtschaftsingenieurwesen-Bauwesen	Dipl. - ing.	Ingegneria civile	
Wirtschaftsingenieurwesen-Maschinenbau	Dipl. - ing.	Ingegneria meccanica	
Wirtschaftspädagogik	Mag. rer. soc. oec.	Economia e commercio	Esami integrativi: matematica finanziaria, ragioneria generale ed applicata, storia economica, geografia economica, merceologia
Zoologie	Dr. phil.	Scienze naturali Scienze biologiche	

90A1032

MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

DECRETO 14 febbraio 1990, n. 41.

Regolamento recante disposizioni in ordine ai criteri di priorità tra gli interventi proposti nella realizzazione dei parcheggi pubblici ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dalla legge 24 marzo 1989, n. 122.

IL MINISTRO
PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122, recante: «Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393»;

Visti gli articoli 4 e 7 della predetta legge, con i quali viene autorizzata la concessione di contributi a titolo di concorso statale nelle spese occorrenti per la realizzazione dei parcheggi;

Visti gli articoli 2, comma 3, e 4, comma 2, della predetta legge con i quali si prevede che vengano determinati i ceriteri di priorità ai fini dell'ammissione ai contributi e le relative misure, nonché i costi standard da individuare annualmente ai fini della determinazione dei costi massimi ammissibili;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 1989, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1989, con il quale al Ministro per i problemi delle aree urbane viene conferita la delega all'esercizio delle funzioni previste dalla legge n. 122/1989;

Considerato che le agevolazioni pubbliche disposte dalla legge devono privilegiare le realizzazioni volte a favorire il decongestionamento dei centri urbani mediante la creazione di parcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo e datati anche di aree attrezzate per veicoli a due ruote;

Considerata l'esigenza di disciplinare unitariamente la materia in relazione alle diverse determinazioni, tra loro connesse, da assumere ai fini dell'individuazione dei criteri di priorità, delle tipologie dei parcheggi, dei costi standard e della misura dei contributi;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 7 dicembre 1989;

Attesa l'avvenuta comunicazione in data 29 dicembre 1989 al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988.

ADOTTA

il presente regolamento:

Art. 1.

1. Ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dalla legge 24 marzo 1989, n. 122, gli interventi proposti dai comuni ed inclusi negli elenchi trasmessi dalle Regioni saranno valutati secondo il seguente ordine di priorità:

A) parcheggi finalizzati a ridurre l'afflusso dei veicoli privati nei centri urbani e nei loro centri storici attraverso l'interscambio con sistemi di trasporto collettivo, urbano o extraurbano.

B) Parcheggi situati al di fuori dei centri storici e finalizzati a favorire la fluidità del traffico veicolare, soprattutto dei mezzi di trasporto pubblico, sulla principale viabilità cittadina, eliminando dalla stessa la sosta veicolare.

C) Parcheggi finalizzati ad agevolare la fruizione di aree pedonali urbane o di zone a traffico limitato, ovvero di aree o zone alle stesse assimilabili (quali, ad esempio: museali, fieristiche, espositive, ricreative, sportive, ospedaliere, a verde, di pregio storico-artistico-ambientale) mediante la sosta dei veicoli privati per periodi di tempo limitati.

Art. 2.

1. Nell'ambito di ciascuna delle tipologie di cui all'art. 1 saranno privilegiati gli interventi realizzabili con partecipazione aggiuntiva di capitale pubblico e/o privato in misura non inferiore al 30% dell'investimento complessivo secondo l'ordine di priorità determinato dai seguenti criteri di gestione:

a) parcheggi interamente destinati ad uso del pubblico in base a criteri di rotazione con tariffa oraria e/o giornaliera;

b) parcheggi destinati solo parzialmente ad uso del pubblico in base a criteri di rotazione con tariffa oraria e/o giornaliera, ma in cui la percentuale dei posti auto da cedere ad altri soggetti, anche mediante il trasferimento del diritto di superficie, non sia superiore al 30% di quelli complessivi;

c) parcheggi di cui alle lettere precedenti con strutture relative ad attività di servizio strettamente funzionali all'uso e manutenzione dei veicoli.

Art. 3.

1. In relazione a situazioni eccezionali di carattere locale, rigorosamente motivate dai comuni e confermate dalle regioni con apposita attestazione trasmessa unitamente ai programmi od elenchi degli interventi, potranno essere riconosciute priorità diverse da quelle di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 4.

1. Ai soli fini della determinazione del contributo di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 122/1989 i costi standard sono così stabiliti:

Tipologia di parcheggio	Costo in lire milioni per posto auto
a) a raso. . .	2,5
b) multipiano in elevazione con funzionamento a rampe o meccanico	14,5
c) multipiano nel sottosuolo con funzionamento a rampe	20
d) multipiano nel sottosuolo con funzionamento meccanico	18

2. Il costo standard di ciascun posto moto e posto ciclo è stabilito rispettivamente in lire centomila e cinquantamila.

3. Il costo standard di eventuali posti riservati per autobus sarà valutato in misura pari a tre posti auto.

Art. 5.

1. Ai fini della concessione dei contributi, costituisce condizione di ammissibilità la completezza della documentazione di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 122/1989, con la quale dovranno essere, in particolare, comprovate la concreta fattibilità dell'intervento nei tempi previsti, la congruità del piano economico finanziario e la completa funzionalità delle opere realizzate ai fini della relativa fruizione.

Art. 6.

1. Il contributo di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 122/1989 è commisurato al numero dei posti autobus, auto, moto e ciclo destinati esclusivamente ad uso del pubblico in base a criteri di rotazione con tariffa oraria e/o giornaliera.

2. Il contributo di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), è corrisposto per 15 annualità, in favore dei comuni che assumono direttamente la realizzazione e la gestione dei parcheggi, in misura pari alla rata di ammortamento calcolata al 90% del tasso dei mutui a tal fine concessi dalla Cassa depositi e prestiti; in corrispondenza della scadenza delle rate di ammortamento dei mutui stessi.

3. Il contributo sulla spesa massima ammissibile, di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), è corrisposto semestralmente in via posticipata, per 15 annualità, in favore dei soggetti cui i comuni abbiano affidato in concessione la costruzione e la gestione dei parcheggi in relazione a mutui concessi per lo scopo da istituti di credito speciale o sezioni autonome specializzate nonché da istituti di credito esteri.

Art. 7.

1. La concessione e l'erogazione del contributo sono disposte con decreti del Ministro per i problemi delle aree urbane.

2. L'erogazione della prima rata di contributo è disposta, a seguito di comunicazione del comune attestante l'avvenuta stipula del mutuo, a partire dalla prima semestralità successiva alla data di stipula del mutuo stesso.

3. Le rate di contributo, fin dalla prima, sono corrisposte per intero prescindendo da eventuali quote di mutuo somministrate in corso d'opera dall'istituto mutuante.

4. Prima della erogazione della prima rata di contributo il comune certificherà l'avvenuto rilascio della concessione edilizia e l'inizio dei lavori.

5. L'erogazione delle successive rate di contributo avrà luogo sulla base di certificazioni del comune progressivamente attestanti, con cadenza semestrale, il regolare stato di avanzamento dei lavori, nonché l'inizio e la regolare prosecuzione della gestione del servizio.

6. In caso di mancata, incompleta o ritardata certificazione, l'erogazione delle rate di contributo potrà essere sospesa procedendo, se del caso, al recupero dei contributi già erogati maggiorati dei relativi interessi.

7. In caso di definitiva mancata certificazione, si provvederà alla revoca dei contributi e, in ogni caso, al recupero di quelli già erogati maggiorati dei relativi interessi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 14 febbraio 1990

Il Ministro per i problemi delle aree urbane
CONTE

Il Ministro del tesoro
CARLI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1990
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 240

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere

comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 4:

Per il testo del comma 2 dell'art. 4 della legge n. 122/1989, si veda nella nota alle premesse.

Nota all'art. 5:

Il testo dell'art. 3, comma 3, della legge n. 122/1989 è il seguente:

«3. Per l'ammissione ai contributi previsti dall'art. 4 i comuni comunicano annualmente alla regione l'elenco degli interventi, compresi nel programma, che verranno attivati precisando per ciascuna opera che si intenda realizzare:

a) il regime giuridico prescelto per la realizzazione dell'opera e per la gestione del servizio, anche con riferimento all'eventuale trasferimento dei diritti di cui all'art. 952, commi primo e secondo, del codice civile;

b) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la eventuale concessione, la messa a disposizione delle aree necessarie, la esecuzione dei lavori;

c) il piano economico finanziario per la realizzazione dell'opera e per la gestione del servizio;

d) tempi e modalità per la verifica dello stato di attuazione;

e) le misure organizzative di coordinamento previste e, in particolare, le intese, le convenzioni e gli accordi attuativi da concludersi tra i soggetti interessati;

f) la misura dell'eventuale contributo richiesto ai sensi della presente legge».

Nota all'art. 6:

Per il testo del comma 2 dell'art. 4 della legge n. 122/1989 si veda nella nota alle premesse.

90G0076

DECRETO 14 febbraio 1990.

Approvazione degli schemi-tipo di convenzione per l'affidamento in concessione della costruzione e gestione di parcheggi ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122.

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122, recante: «Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393»;

Visto l'art. 5 della predetta legge, con il quale viene disposto che la concessione dei contributi previsti dalla medesima legge è subordinata alla stipula di una convenzione redatta secondo gli schemi-tipo predisposti dal Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro;

Considerata l'esigenza di prevedere due schemi-tipo di convenzione, a seconda che venga o meno disposta la cessione di aree comunali in diritto di superficie;

Decreta:

Sono approvati gli allegati schemi-tipo di convenzione previsti dall'art. 5 della legge 24 marzo 1989, n. 122, relativi all'affidamento in concessione della costruzione e della gestione di parcheggi, che formano parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1990

Il Ministro per i problemi delle aree urbane
CONTE

Il Ministro del tesoro
CARLI

SCHEMA-TIPO

CONVENZIONE LEGGE PARCHEGGI

(con cessione di aree comunali in diritto di superficie)

L'anno ...., il giorno .... del mese di .... tra il comune di ...., in persona del sindaco in carica pro tempore ...., a ciò autorizzato con delibera consiliare n. ...., in data ...., domiciliato per la carica presso la casa comunale,

e

la società ...., con sede in ...., in persona del legale rappresentante sig. ...., munito dei poteri necessari ai sensi dello statuto sociale,

Premesso che:

il comune di ...., con delibera n. ...., in data ...., ha adottato il programma urbano dei parcheggi ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122;

la regione .... ha approvato, il programma con delibera n. ...., in data ....,

tale programma prevede la realizzazione di un parcheggio ubicato in via ....;

tale intervento rientra tra quelli previsti nell'elenco per l'anno .... trasmesso dal comune di .... a .... in data ....;

il comune di ...., ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 122/1989, ha fornito tutte le indicazioni richieste dalla norma stessa;

le indicazioni di cui al punto che precede, contraddistinte con la lettera ...., vengono allegate alla presente convenzione;

la realizzazione del parcheggio è stata ammessa al contributo di cui alla citata legge n. 122/1989 con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane in data ...., in quanto rientrante nella tipologia di cui all'art. 1, punto ...., ed all'art. 2, punto ...., del decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane in data ....;

il comune di ...., con delibera n. ...., in data: .... ha individuato nella società ...., il soggetto cui affidare la concessione per la realizzazione del parcheggio e per la relativa gestione;

con il presente atto il comune di .... e la società .... intendono regolare i propri rapporti derivanti dalla concessione stessa.

Tutto ciò premesso e ritenuto tra le parti si stipula e si conviene quanto appresso:

Art. 1.

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2.

Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto la costruzione e gestione del parcheggio da realizzare nell'area descritta in premessa e/o nel sottosuolo della stessa così come individuata nella planimetria che, allegata al presente atto sotto la lettera ...., ne costituisce parte integrante.

Il parcheggio verrà realizzato in conformità al progetto di massima approvato dal comune di ...., per un totale di numero .... posti auto, numero .... posti moto, numero .... posti ciclo, numero .... posti autobus.

La destinazione d'uso del parcheggio è determinata dai seguenti criteri di ripartizione:

1) posti auto/moto/ciclo/autobus destinati ad uso del pubblico con sistema di pagamento in base a tariffa o abbonamento;

2) posti auto/moto/ciclo/autobus ad uso privato, in misura pari al ..... % dei posti realizzati, da assegnare anche attraverso il trasferimento del diritto di proprietà superficiaria;

3) attività diverse.

Le opere oggetto della presente convenzione dovranno essere destinate esclusivamente agli usi previsti nel progetto di massima di cui sopra che, costituito dai seguenti elaborati tecnici e grafici, viene allegato al presente atto sotto la lettera ...... e ne costituisce parte integrante:

a) relazione tecnica illustrativa;

b) planimetria generale P.R.G. comprendente la connessione al territorio circostante (scala 1:4000);

c) planimetria particolareggiata con le indicazioni delle strade di accesso, della sistemazione nel sottosuolo della rete fognaria e delle reti tecnologiche di servizio, nonché di ogni altra infrastruttura necessaria (scala 1:500);

d) progetto planovolumetrico corredato dai calcoli di verifica della conformità al decreto n. .... in data .... del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane (scala 1:1000);

e) planimetria dei singoli piani dell'impianto (scala 1:200);

f) n. 2 sezioni e n. 2 prospetti (ove in elaborazione) in scala 1:200;

g) elaborato contenente l'indicazione del numero dei posti auto, motocicli, autobus, divisi per categoria (pubblici e privati), con l'indicazione degli spazi collettivi per l'esercizio del parcheggio;

h) specificazione dei sistemi costruttivi e schemi degli impianti tecnici e a rete;

i) quadro economico.

Gli elaborati dovranno essere muniti del visto di approvazione del comando dei vigili del fuoco.

Qualsiasi modificazione relativa al parcheggio deve essere autorizzata dal comune di ...., su istanza motivata del concessionario ed approvata dal Ministro per i problemi delle aree urbane.

Art. 3.

Disponibilità dell'area in diritto di superficie e proprietà delle opere

Per consentire la realizzazione del parcheggio e la relativa gestione, il comune di ...., con il presente atto costituisce in favore del concessionario, che accetta, il diritto di superficie, della stessa durata prevista per la concessione cui il presente atto inerisce, sull'area quale risulta individuata nella planimetria di cui al precedente art. 2, c/o sul relativo sottosuolo.

Il diritto di cui sopra viene costituito per la durata di .... anni, decorrenti dalla data della sottoscrizione del presente atto alle condizioni tutte contenute nella presente convenzione che vengono accettate dal concessionario per se e per i propri aventi causa.

Tutti gli impianti e le opere, fissi o mobili, realizzati dal concessionario in forza del presente atto, ivi compresi quelli realizzati nel corso della concessione, nonché tutte le attrezzature, macchinari, accessori e pertinenze e quanto altro costruito ed installato dal predetto concessionario o dai suoi aventi causa nel parcheggio oggetto della presente convenzione diverranno *de jure* di proprietà del comune al momento della estinzione del diritto di superficie per scadenza del termine sopraindicato e senza corrispettivo alcuno.

Nel caso di totale perimento dell'edificio, il diritto di superficie si estingue automaticamente senza indennità alcuna a favore del concessionario o dei suoi aventi causa.

Art. 4.

Corrispettivo ed oneri del concedente e del concessionario

Il comune di .... ed il concessionario determinano, di comune accordo, le proprie reciproche obbligazioni nascenti dalla realizzazione e dalla gestione delle opere oggetto della presente convenzione, sulla base di quanto previsto dal piano economico finanziario di cui in premessa, nei seguenti termini:

L'erogazione di somme da parte del comune di ...., ove prevista, avrà luogo sulla base di certificazioni attestanti, con scadenza semestrale, il regolare stato di avanzamento dei lavori, nonché l'inizio e la regolare prosecuzione della gestione del servizio. Nel caso in cui tali attestazioni manchino o siano incomplete, l'erogazione delle somme potrà essere sospesa e si potrà procedere, se del caso, al recupero di quanto già corrisposto.

Il concessionario, a titolo di corrispettivo, si impegna in favore del comune di ....:

a) alla progettazione esecutiva delle opere oggetto della presente convenzione;

b) alla esecuzione delle opere stesse a regola d'arte, alla direzione dei lavori, ove affidatagli, ed all'assistenza al collaudo delle strutture e degli impianti;

c) alla gestione, per il periodo convenuto, degli impianti realizzati.

Sono a carico esclusivo del concessionario tutti i canoni, diritti e tariffe per la fornitura di acqua, energia elettrica, altri servizi nonché quant'altro necessario per la progettazione, costruzione e gestione delle opere oggetto della presente convenzione.

Gli eventuali lavori che, nel corso della realizzazione delle opere oggetto della presente convenzione e della relativa gestione, dovessero rendersi necessari per l'osservanza di disposizioni sopravvenute, nonché la eventuale progettazione ed esecuzione dello spostamento e del ripristino funzionale delle utenze in genere e delle infrastrutture di servizi pubblici e privati devono essere eseguiti a cura e spese di ....

Il concessionario, per tutta la durata della concessione, deve provvedere a propria cura e spese, all'assicurazione per i danni alle opere realizzate ed ai veicoli parcheggiati, nonché all'assicurazione per responsabilità civile nei riguardi di terzi. L'entità degli importi assicurati deve essere concordata con il comune.

È a carico del concessionario l'obbligo di fornire ed installare a proprie spese dispositivi di indicazione delle disponibilità di posti.

Art. 5.

Progettazione esecutiva e programmi esecutivi

La progettazione esecutiva affidata al concessionario dovrà ssere elaborata, in accordo con gli uffici del comune li .... conformemente alla prescrizioni ontenute nel progetto di massima richiamato all'art. 2 entro .... iorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

Il concessionario in sede di progettazione e tenuto ad osservare utte le disposizioni di legge e di regolamenti che disciplinano la ostruzione di impianti pubblici del tipo di quelli oggetto della presente onvenzione.

Il progetto esecutivo sarà costituito, di norma, dai seguenti laborati:

relazione tecnica illustrativa;

planimetria generale in scala 1:1000;

piante quotate di ogni piano, delle coperture e delle fondazioni scala 1:100);

sezioni quotate, scala 1:100;

prospetti con le indicazioni di materiali e relativi colori in idonea scala;

schemi quotati degli impianti tecnici a rete con l'indicazione delle osizioni di prelievo e di immissione nelle reti esistenti;

progetti degli impianti idrico-sanitari, elettrici, ventilazione, ntincendio;

progetto di utilizzazione, sistemazione ed arredo anche degli pazi esterni, compreso impianti idrico, fognario e di illuminazione;

studio planovolumetrico o sistemazione d'assieme, scala 1:500;

quadro economico - computo metrico - stima;

capitolato speciale d'appalto;

programma costruttivo ed abaco dei tempi di esecuzione.

Gli interventi oggetto della presente convenzione saranno attuati in conformità del programma costruttivo e del progetto esecutivo approvato dal concedente.

Il comune di .... si riserva il diritto di ordinare, in sede di approvazione della progettazione esecutiva, eventuali modifiche e/o integrazioni dei progetti con salvezza dei diritti conseguenziali.

Art. 6.

Esecuzione delle opere

Intervenuta l'esecutività dell'atto deliberativo comunale recante la approvazione del progetto esecutivo, il comune di ....: adotta il provvedimento di concessione edilizia dandone comunicazione al concessionario. Entro lo stesso termine il comune di .... provvede alla eventuale consegna delle aree.

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte in conformità agli elaborati progettuali approvati, rimanendo inteso che non potranno essere apportate dal concessionario varianti od addizioni senza la preventiva approvazione del concedente. Il concedente potrà richiedere al concessionario la redazione di varianti o integrazioni degli elaborati tecnici richiamati, sempre che tale redazione non comporti sostanziali modifiche a questi ultimi.

Tutte le opere previste dalla presente convenzione dovranno essere eseguite entro .... giorni dalla data di comunicazione di cui al precedente alinea ovvero dalla consegna delle aree.

L'ultimazione delle opere dovrà risultare da apposita certificazione; entro i successivi .... giorni l'opera dovrà essere resa agibile e funzionante in ogni sua parte. A tal fine il concessionario dovrà provvedere, a sua cura e spese, ad ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per l'agibilità. Senza pregiudizio delle altre sanzioni previste nella presente convenzione, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine previsto per l'ultimazione dei lavori e per l'agibilità e funzionamento del parcheggio, si applicherà una penale corrispondente all'uno per mille del costo di costruzione per i primi trenta giorni. Ove il ritardo si protragga ulteriormente, il comune provvede ad incamerare l'intera cauzione di cui al successivo art. 16.

Le parti convengono che gli oneri per lo spostamento delle reti dei servizi e per la sistemazione dei soprasuoli siano così disciplinati ....

Il concessionario per la realizzazione dei manufatti e degli impianti potrà avvalersi di una o più imprese appaltatrici; regolarmente iscritte all'Albo nazionale dei costruttori per importi e categorie pertinenti ai lavori da realizzare ed in regola con le disposizioni di cui alla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive integrazioni e modificazioni, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale subordinata anche alla verifica sulla congruità dei prezzi definiti.

La disposizione si applica anche per eventuali ulteriori subappalti che, comunque, dovranno essere preventivamente autorizzati dal comune.

Il concedente resta estraneo a tutti i rapporti del concessionario con i suoi eventuali appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il concessionario e i detti soggetti senza che mai si possa da chiunque assumere una responsabilità diretta o indiretta del concedente.

Il concessionario, inoltre, rimane obbligato ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Art. 7.

Direzione lavori e vigilanza

I lavori, previsti dal progetto approvato, saranno eseguiti sotto la direzione di uno o più tecnici a ciò abilitati, nominati dal comune ovvero dal concessionario previo gradimento del comune e sotto la vigilanza del comune stesso, il quale si avvarrà a tale riguardo dei propri uffici o di appositi organi collegiali.

Il concessionario sarà responsabile di eventuali danni arrecati agli edifici esistenti nonché di ogni altro danno arrecato a persone o cose a causa della realizzazione delle opere oggetto della presente convenzione.

Art. 8.

Collaudo

Le opere realizzate in attuazione della presente convenzione saranno soggette a collaudo, anche in corso d'opera, da parte di una commissione di collaudatori costituita con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane e composta da tre o cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente, i cui compensi saranno liquidati dal concessionario, in conformità alle tariffe professionali, nel limite massimo complessivo dello 0,50% dell'importo di concessione.

La scelta del presidente e della metà dei membri è rimessa al Ministro per i problemi delle aree urbane, mentre gli altri sono designati dal comune interessato.

Copia dei verbali della commissione sono trasmessi al comune ed alla commissione di cui all'art. 17.

La collaudazione delle opere deve essere conclusa, comunque, entro un anno dalla ultimazione dei lavori.

Tutti gli oneri relativi ai collaudi, ivi compresi i compensi ai collaudatori, sono a carico del concessionario.

Art. 9.

Ritrovamenti archeologici

Qualora nel corso dei lavori dovessero venire alla luce reperti archeologici, il concessionario è obbligato a sospendere i lavori ed a darne immediata comunicazione alla competente soprintendenza ed al comune.

Qualora a seguito del ritrovamento di reperti archeologici, il completamento dell'opera comportasse oneri imprevisti e/o una minore utilizzazione della superficie, il concessionario avrà diritto ad una proroga del termine di ultimazione dei lavori ed eventualmente ad un ristoro dei maggiori oneri subiti attraverso il prolungamento del periodo di gestione. Resta fermo che nulla avrà a pretendere il concessionario per eventuali sospensioni dei lavori che non eccedano complessivamente il ....% della durata dei lavori e comunque un periodo di .... giorni.

Qualora l'importanza e l'estensione dei ritrovamenti archeologici rendesse impossibile l'utilizzazione dell'area o ne rendesse possibile l'utilizzazione parziale in misura tale da consentire la realizzazione di un numero di posti macchina inferiore al ....% del numero previsto dall'art. 2, il comune potrà disporre la revoca della concessione e sarà tenuto a corrispondere al concessionario un indennizzo pari al ....% delle spese sostenute e documentate.

In caso di revoca della concessione, il concessionario dovrà riconsegnare al comune l'area libera da materiali o macchinari entro .... giorni dalla data di notificazione del provvedimento. Resta comunque, in facoltà del comune di richiedere al concessionario l'esecuzione di opere provvisionali e di ripristino ambientale, concordando congruo termine per la loro esecuzione. Il costo di tali opere verrà liquidato al concessionario applicando il listino prezzi per le opere edili di ....

Art. 10.

Traffico veicolare e pedonale

Il comune si riserva l'insindacabile facoltà di adottare le misure più idonee per disciplinare il traffico veicolare e pedonale. A tale scopo i lavori di scavo e di costruzione delle strutture dovranno essere programmati e realizzati con modalità tali da garantire il più possibile la fluidità del traffico e comunque da concordare preventivamete con il comune di ....

Gli oneri relativi agli eventuali lavori necessari per garantire la fluidità del traffico, in relazione ai lavori oggetto della presente convenzione, sono a carico di ....

Art. 11.

Gestione del servizio

La gestione delle opere previste dalla presente convenzione ha la stessa durata indicata nel provvedimento di concessione di cui in premessa.

Il comune di .... ed il concessionario determinano, di comune accordo, la attribuzione dei proventi della gestione dei parcheggi, sulla base di quanto previsto dal piano economico finanziario di cui in premessa.

Per quanto concerne i livelli tariffari dei parcheggi ad uso del pubblico si stabiliscono i seguenti importi:

Le tariffe indicate sono riferite al .... e possono essere aggiornate, di comune accordo. In tal caso il concessionario dovrà presentare un piano di gestione aggiornato che dovrà essere verificato dal comune sulla base dei consuntivi dei .... anni precedenti.

Art. 12.

Oneri di manutenzione

Durante tutto il periodo di durata della concessione il concessionario dovrà eseguire a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per assicurare l'ottimale funzionamento del parcheggio oggetto della presente convenzione provvedendo, ove necessario, al completo rinnovo degli impianti o di parte di essi, in modo da consegnare al comune, alla scadenza della concessione, l'opera in ottime condizioni di conservazione e funzionamento. Nel corso del .... ultimo anno di concessione il comune provvederà, in contraddittorio con il concessionario, ad accertare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché gli eventuali rinnovi parziali o totali degli impianti necessari ai fini di cui sopra, per riportare l'impianto alle condizioni ottimali d'esercizio; le relative spese saranno ad esclusivo carico del concessionario.

Art. 13.

Responsabilità del concessionario

Il concessionario resta comunque responsabile nei confronti del comune dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi nascenti dalla presente convenzione.

In ogni caso, il concessionario si obbliga a tenere indenne il comune da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi, in dipendenza della progettazione esecutiva e della esecuzione dell'opera e degli interventi previsti dalla presente convenzione o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con la progettazione, l'esecuzione dei lavori e con la gestione del parcheggio e dei servizi.

Il concedente non assume responsabilità conseguenti ai rapporti del concessionario con i suoi appaltatori, fornitori, prestatori d'opera e terzi in genere.

Rimane peraltro stabilito che nei contratti il concessionario dovrà imporre oltreché l'osservanza delle leggi, capitolati e norme richiamate nel presente atto, il rispetto preciso di tutti gli obblighi da lui assunti verso il concedente relativi alla corretta esecuzione e gestione delle opere.

Art. 14.

Penali e sanzioni

Qualora nel corso della gestione del parcheggio dovessero essere accertate violazioni del concessionario agli obblighi assunti con la presente convenzione e, a seguito di diffida del comune, il concessionario non abbia provveduto a ripristinare le condizioni previste dalla presente convenzione nel termine all'uopo assegnatogli, il concessionario medesimo sarà tenuto a corrispondere al comune una somma pari alle spese sostenute dal comune medesimo per il ripristino delle condizioni di cui sopra, maggiorata degli eventuali danni nonché, a titoli di penale, una somma il cui importo massimo potrà essere ....

La penale di cui sopra sarà irrogata con provvediento del sindaco su proposta del competente ufficio comunale.

Il concessionario è tenuto al pagamento della somma prescritta entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

Decorso infruttuosamente tale termine, il comune provvederà a recuperare la somma corrispondente a carico della cauzione di cui al successivo art. 16 che dovrà essere reintegrata entro i successivi trenta giorni. Resta fermo quanto previsto dal successivo art. 15.

Art. 15.

Clausola risolutiva e revoca della concessione

Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa al comune competere anche a titolo di risarcimento danni, il comune medesimo si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti del concessionario della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile, previa diffida, oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 9, anche per una sola delle seguenti cause:

1) fallimento del concessionario o suoi aventi causa ovvero quando nella struttura imprenditoriale del concessionario si verifichino fatti che comportino una notevole diminuzione della capacità tecnico-finanziaria e/o patrimoniale;

2) riscontro di gravi vizi o ritardi nella progettazione e nella esecuzione delle opere;

3) esecuzione delle opere in modo difforme delle prescrizioni progettuali ovvero diminuzione del numero dei posti auto da destinarsi a parcheggio;

4) applicazione di tariffe difformi da quelle convenute;

5) chiusura totale e/o parziale anche temporanea del parcheggio senza giustificato motivo;

6) violazione del divieto di utilizzare anche parzialmente o temporaneamente, in tutto od in parte, il parcheggio per usi o finalità diverse da quelle di cui alla presente convenzione;

7) violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria del parcheggio nel suo complesso;

8) violazione delle disposizioni in materia di subappalto di cui all'art. 6 che precede.

Nelle ipotesi sopra indicate il comune è tenuto a corrispondere al concessionario un indennizzo calcolato, per analogia, secondo i criteri di cui all'art. 340 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, ovvero nella ipotesi in cui sia gia iniziata la gestione del servizio, secondo i criteri di cui all'art. 24 del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi, regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578.

La concessione è revocata per gravi ed inderogabili esigenze di pubblico interesse.

Art. 16.

Cauzione

A garanzia tanto della esatta e funzionale progettazione ed esecuzione di ciascuna opera quanto della corretta gestione del servizio e, comunque, dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, il concessionario, prima dell'inizio dei lavori, presterà cauzione per complessive lire .... corrispondenti al ....% del costo di costruzione delle opere di cui al progetto di massima e, comunque, per una somma non inferiore all'importo complessivo dei contributi concessi dallo Stato di cui alle premesse della presente convenzione, nei seguenti modi:

a) presso la tesoreria comunale in numerario o in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito;

b) mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi della legge 1° giugno 1982, n. 348.

Su richiesta del concessionario la garanzia sarà liberata con provvedimento del sindaco, fino a concorrenza del 50% dell'importo, dopo l'approvazione del collaudo anche parziale delle opere e degli impianti, mediante invio di lettera di svincolo del concedente agli istituti fidejubenti; per il restante 50% la garanzia sarà liberata, con ordinanza sindacale in quote proporzionali ogni .... anni e dovrà comunque essere aggiornata sempre ogni .... anni, in relazione all'eventuale mutato valore della moneta calcolato in base agli indici ISTAT del costo della vita valevoli ai fini della applicazione della scala mobile delle retribuzioni nei settori dell'industria, commercio, agricoltura ed altri settori interessati.

Art. 17.

Commissione di alta vigilanza

Il concessionario dovrà assicurare tutta l'assistenza necessaria alla commissione d'alta vigilanza sulla attuazione della legge 24 marzo 1989, n. 122, costituita con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane per verificare il compiuto, regolare e tempestivo perseguimento delle finalità di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122, assicurando uniformità di indirizzo nell'attività delle commissioni di collaudo, vigilando sull'avanzamento delle procedure contrattuali e sulle opere, assicurando il rispetto dei termini indicati nei relativi atti, nonché predisponendo trimestralmente apposite relazioni al Ministro per i problemi delle aree urbane.

Il concessionario dovrà fornire, inoltre, alla commissione di alta vigilanza tutti i chiarimenti ed i documenti che saranno richiesti.

Gli oneri comunque connessi alle attività della commissione di alta vigilanza sono posti a carico del concessionario nel limite massimo della somma corrispondente allo 0,50 per mille dell'importo di concessione.

Art. 18.

Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine della presente convenzione, sarà deferita ad un collegio di tre arbitri rituali, di cui il primo nominato dalla parte attrice, il secondo dalla parte convenuta ed il terzo, con funzioni di presidente, dai due arbitri come sopra nominati, o, in difetto di accordo, dal Presidente del Consiglio di Stato.

Il collegio arbitrale giudicherà secondo diritto. La presente clausola compromissoria, immediatamente operativa, non suscettibile di declinatoria, comporta l'applicazione delle norme dettate in tema di arbitrato dal codice di procedure civile.

Art. 19.

Spese contrattuali

Le spese del presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale, sono a totale carico del concessionario.

Art. 20.

Rappresentanza

Per tutto quanto attiene ai rapporti con il comune derivanti dalla presente convenzione, il concessionario .... sarà rappresentanto da .... Detto rappresentante elegge domicilio in .... ed assolve l'incarico fin quando non verrà eventualmente sostituito da altro rappresentante la cui nomina dovrà essere in ogni caso comunicata al comune a cura del concessionario, entro quindici giorni dalla sostituzione.

SCHEMA-TIPO

CONVENZIONE LEGGE PARCHEGGI

L'anno ...., il giorno .... del mese di........ tra il comune di.........................., in persona del sindaco in carica pro-tempore ...., a ciò autorizzato con delibera consiliare n. ...., in data.., domiciliato per la carica presso la casa comunale,

e

la società..., con sede in ...., in persona del suo legale rappresentante sig.., munito dei poteri necessari ai sensi dello statuto sociale,

Premesso che:

il comune di............................., con delibera n. ...., in data ...., ha adottato il programma urbano dei parcheggi ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122;

la regione.................................. ha approvato, il programma con delibera n. ...., in data ....;

tale programma prevede la realizzazione di un parcheggio ubicato in via ....;

tale intervento rientra tra quelli previsti nell'elenco per l'anno .... trasmesso dal comune di .... a .... in data ....;

il comune di ...., ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 122/1989, ha fornito tutte le indicazioni richieste dalla norma stessa;

le indicazioni di cui al punto che precede, contraddistinte con la lettera ...., vengono allegate alla presente convenzione;

la realizzazione del parcheggio è stata ammessa al contributo di cui alla citata legge n. 122/1989 con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane in data ...., in quanto rientrante nella tipologia di cui all'art. 1, punto ...., ed all'art. 2, punto ...., del decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane in data ....;

il comune di.., con delibera n. ...., in data.. ha individuato nella società.., il soggetto cui affidare la concessione per la realizzazione del parcheggio e per la relativa gestione;

con il presente atto il comune di.................................... e la società .... intendono regolare i propri rapporti derivanti dalla concessione stessa.

Tutto ciò premesso e ritenuto, tra le parti si stipula e si conviene quanto appresso:

Art. 1.

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2.

Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto la costruzione e gestione del parcheggio da realizzare nell'area descritta in premessa e/o nel sottosuolo della stessa così come individuata nella planimetria che, allegata al presente atto sotto la lettera ...., ne costituisce parte integrante.

Il parcheggio verrà realizzato in conformità al progetto di massima approvato dal comune di ...., per un totale di numero .... posti auto, numero .... posti moto, numero .... posti ciclo, numero .... posti autobus.

La destinazione d'uso del parcheggio è determinata dai seguenti criteri di ripartizione:

1) posti auto/moto/ciclo/autobus destinati ad uso del pubblico con sistema di pagamento in base a tariffa o abbonamento;

2) posti auto/moto/ciclo/autobus ad uso privato, in misura pari al ..... % dei posti realizzati, da assegnare anche attraverso il trasferimento del diritto di proprietà superficiaria;

3) attività diverse.

Le opere oggetto della presente convenzione dovranno essere destinate esclusivamente agli usi previsti nel progetto di massima di cui sopra che, costituito dai seguenti elaborati tecnici e grafici, viene allegato al presente atto sotto la lettera ...... e ne costituisce parte integrante:

a) relazione tecnica illustrativa;

b) planimetria generale P.R.G. comprendente la connessione al territorio circostante (scala 1:4000);

c) planimetria particolareggiata con le indicazioni delle strade di accesso, della sistemazione nel sottosuolo della rete fognaria e delle reti tecnologiche di servizio, nonché di ogni altra infrastruttura necessaria (scala 1:500);

d) progetto planovolumetrico corredato dai calcoli di verifica della conformità al decreto n. .... in data .... del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane (scala 1:1000);

e) planimetria dei singoli piani dell'impianto (scala 1:200);

f) n. 2 sezioni e n. 2 prospetti (ove in elaborazione) in scala 1:200;

g) elaborato contenente l'indicazione del numero dei posti auto, motocicli, autobus, divisi per categoria (pubblici e privati), con l'indicazione degli spazi collettivi per l'esercizio del parcheggio;

h) specificazione dei sistemi costruttivi e schemi degli impianti tecnici e a rete;

i) quadro economico.

Gli elaborati dovranno essere muniti del visto di approvazione del comando dei vigili del fuoco.

Qualsiasi modificazione relativa al parcheggio deve essere autorizzata dal comune di ...., su istanza motivata del concessionario ed approvata dal Ministro per i problemi delle aree urbane.

Art. 3.

Proprietà delle opere

Tutti gli impianti e le opere, fissi o mobili, realizzati dal concessionario in forza del presente atto, ivi compresi quelli realizzati nel corso della concessione, nonché tutte le attrezzature, macchinari, accessori e pertinenze e quanto altro costruito ed installato dal predetto concessionario o dai suoi aventi causa nel parcheggio oggetto della presente convenzione diverranno *de jure* di proprietà del comune al momento della scadenza della concessione e senza corrispettivo alcuno.

Nel caso in cui l'area non sia di proprietà del comune, alla scadenza della concessione la proprietà della stessa sarà trasferita al comune di ...., fermo restando il diritto del proprietario ad una somma determinata consensualmente tra le parti ovvero, in caso di mancato accordo, da una commissione composta di tre membri di cui uno nominato dal comune, uno dal concessionario ed il terzo di comune accordo tra le parti. In caso di disaccordo, la nomina del terzo membro è effettuata ....

Art. 4.

Corrispettivo ed oneri del concedente e del concessionario

Il comune di .... ed il concessionario determinano, di comune accordo, le proprie reciproche obbligazioni nascenti dalla realizzazione e dalla gestione delle opere oggetto della presente convenzione, sulla base di quanto previsto dal piano economico finanziario di cui in premessa, nei seguenti termini:

L'erogazione di somme da parte del comune di ...., ove prevista, avrà luogo sulla base di certificazioni attestanti, con scadenza semestrale, il regolare stato di avanzamento dei lavori, nonché l'inizio e la regolare prosecuzione della gestione del servizio. Nel caso in cui tali attestazioni manchino o siano incomplete, l'erogazione delle somme potrà essere sospesa e si potrà procedere, se del caso, al recupero di quanto già corrisposto.

Il concessionario, a titolo di corrispettivo, si impegna in favore del comune di ....:

a) alla progettazione esecutiva delle opere oggetto della presente convenzione;

b) alla esecuzione delle opere stesse a regola d'arte, alla direzione dei lavori, ove affidatagli, ed all'assistenza al collaudo delle strutture e degli impianti;

c) alla gestione, per il periodo convenuto, degli impianti realizzati.

Sono a carico esclusivo del concessionario tutti i canoni, diritti e tariffe per la fornitura di acqua, energia elettrica, altri servizi nonché quant'altro necessario per la progettazione, costruzione e gestione delle opere oggetto della presente convenzione.

Gli eventuali lavori che, nel corso della realizzazione delle opere oggetto della presente convenzione e della relativa gestione, dovessero rendersi necessari per l'osservanza di disposizioni sopravvenute, nonché la eventuale progettazione ed esecuzione dello spostamento e del ripristino funzionale delle utenze in genere e delle infrastrutture di servizi pubblici e privati devono essere eseguiti a cura e spese di ....

Il concessionario, per tutta la durata della concessione, deve provvedere a propria cura e spese, all'assicurazione per i danni alle opere realizzate ed ai veicoli parcheggiati, nonché all'assicurazione per responsabilità civile nei riguardi di terzi. L'entità degli importi assicurati deve essere concordata con il comune.

È a carico del concessionario l'obbligo di fornire ed installare a proprie spese dispositivi di indicazione delle disponibilità di posti.

Art. 5.

Progettazione esecutiva e programmi esecutivi

La progettazione esecutiva affidata al concessionario dovrà essere elaborata, in accordo con gli uffici del comune di ...., conformemente alle prescrizioni contenute nel progetto di massima richiamato all'art. 2 entro .... giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

Il concessionario in sede di progettazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamenti che disciplinano la costruzione di impianti pubblici del tipo di quelli oggetto della presente convenzione.

Il progetto esecutivo sarà costituito, di norma, dai seguenti elaborati:

relazione tecnica illustrativa;

planimetria generale in scala 1:1000;

piante quotate di ogni piano, della coperture e delle fondazioni (scala 1:100);

sezioni quotate, scala 1:100;

prospetti con le indicazioni di materiali e relativi colori in idonea scala;

schemi quotati degli impianti tecnici a rete con l'indicazione delle posizioni di prelievo e di immissione nelle reti esistenti;

progetti degli impianti idrico-sanitari, elettrici, ventilazione, antincendio;

progetto di utilizzazione, sistemazione ed arredo anche degli spazi esterni, compreso impianti idrico, fognario e di illuminazione;

studio planovolumetrico o sistemazione d'assieme, scala 1:500;

quadro economico - computo metrico - stima;

capitolato speciale d'appalto;

programma costruttivo ed abaco dei tempi di esecuzione.

Gli interventi oggetto della presente convenzione saranno attuati in conformità del programma costruttivo e del progetto esecutivo approvato dal concedente.

Il comune di .... si riserva il diritto di ordinare, in sede di approvazione della progettazione esecutiva, eventuali modifiche e/o integrazioni dei progetti con salvezza dei diritti conseguenziali.

Art. 6.

Esecuzione delle opere

Intervenuta l'esecutività dell'atto deliberativo comunale recante la approvazione del progetto esecutivo, il comune di .... adotta il provvedimento di concessione edilizia dandone comunicazione al concessionario. Entro lo stesso termine il comune di .... provvede alla eventuale consegna delle aree.

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte in conformità agli elaborati progettuali approvati, rimanendo inteso che non potranno essere apportate dal concessionario varianti od addizioni senza la preventiva approvazione del concedente. Il concedente potrà richiedere al concessionario la redazione di varianti o integrazioni degli elaborati tecnici richiamati, sempre che tale redazione non comporti sostanziali modifiche a questi ultimi.

Tutte le opere previste dalla presente convenzione dovranno essere eseguite entro .... giorni dalla data di comunicazione di cui al precedente alinea ovvero dalla consegna delle aree.

L'ultimazione delle opere dovrà risultare da apposita certificazione; entro i successivi .... giorni l'opera dovrà essere resa agibile e funzionante in ogni sua parte. A tal fine il concessionario dovrà provvedere, a sua cura e spese, ad ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per l'agibilità. Senza pregiudizio delle altre sanzioni previste nella presente convenzione, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine previsto per l'ultimazione dei lavori e per l'agibilità e funzionamento del parcheggio, si applicherà una penale corrispondente all'uno per mille del costo di costruzione per i primi trenta giorni. Ove il ritardo si protragga ulteriormente, il comune provvede ad incamerare l'intera cauzione di cui al successivo art. 16.

Le parti convengono che gli oneri per lo spostamento delle reti dei servizi e per la sistemazione dei soprasuoli siano così disciplinati

Il concessionario per la realizzazione dei manufatti e degli impianti potrà avvalersi di una o più imprese appaltatrici, regolarmente iscritte all'Albo nazionale dei costruttori per importi e categorie pertinenti ai lavori da realizzare ed in regola con le disposizioni di cui alla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive integrazioni e modificazioni, previa autorizzazione dell'amministrazione comunale subordinata anche alla verifica sulla congruità dei prezzi definiti.

La disposizione si applica anche per eventuali ulteriori subappalti che, comunque, dovranno essere preventivamente autorizzati dal comune.

Il concedente resta estraneo a tutti i rapporti del concessionario con i suoi eventuali appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il concessionario e i detti soggetti senza che mai si possa da chiunque assumere una responsabilità diretta o indiretta del concedente.

Il concessionario, inoltre, rimane obbligato ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Art. 7.

Direzione lavori e vigilanza

I lavori, previsti dal progetto approvato, saranno eseguiti sotto la direzione di uno o più tecnici a ciò abilitati, nominati dal comune ovvero dal concessionario previo gradimento del comune e sotto la vigilanza del comune stesso, il quale si avvarrà a tale riguardo dei propri uffici o di appositi organi collegiali.

Il concessionario sarà responsabile di eventuali danni arrecati agli edifici esistenti nonché di ogni altro danno arrecato a persone o cose a causa della realizzazione delle opere oggetto della presente convenzione.

Art. 8.

Collaudo

Le opere realizzate in attuazione della presente convenzione saranno soggette a collaudo, anche in corso d'opera, da parte di una commissione di collaudatori costituita con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane e composta da tre o cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente, i cui compensi saranno liquidati dal concessionario, in conformità alle tariffe professionali, nel limite massimo complessivo dello 0,50% dell'importo di concessione.

La scelta del presidente e della metà dei membri è rimessa al Ministro per i problemi delle aree urbane, mentre gli altri sono designati dal comune interessato.

Copia dei verbali della commissione sono trasmessi al comune ed alla commissione di cui all'art. 17.

La collaudazione delle opere deve essere conclusa, comunque, entro un anno dalla ultimazione dei lavori.

Tutti gli oneri relativi ai collaudi, ivi compresi i compensi ai collaudatori, sono a carico del concessionario.

Art. 9.

Ritrovamenti archeologici

Qualora nel corso dei lavori dovessero venire alla luce reperti archeologici, il concessionario è obbligato a sospendere i lavori ed a darne immediata comunicazione alla competente soprintendenza ed al comune.

Qualora a seguito del ritrovamento di reperti archeologici, il completamento dell'opera comportasse oneri imprevisti e/o una minore utilizzazione della superficie, il concessionario avrà diritto ad una proroga del termine di ultimazione dei lavori ed eventualmente ad un ristoro dei maggiori oneri subiti attraverso il prolungamento del periodo di gestione. Resta fermo che nulla avrà a pretendere il concessionario per eventuali sospensioni dei lavori che non eccedano complessivamente il ....% della durata dei lavori e comunque un periodo di .... giorni.

Qualora l'importanza e l'estensione dei ritrovamenti archeologici rendesse impossibile l'utilizzazione dell'area o ne rendesse possibile l'utilizzazione parziale in misura tale da consentire la realizzazione di un numero di posti macchina inferiore al ....% del numero previsto dall'art. 2, il comune potrà disporre la revoca della concessione e sarà tenuto a corrispondere al concessionario un indennizzo pari al ....% delle spese sostenute e documentate.

In caso di revoca della concessione, il concessionario dovrà riconsegnare le aree eventualmente appartenenti al comune libere da materiali o macchinari entro .... giorni dalla data di notificazione del provvedimento. Resta, comunque, in facoltà del comune di richiedere al concessionario l'esecuzione di opere provvisionali e di ripristino ambientale, concordando congruo termine per la loro esecuzione. Il costo di tali opere verrà liquidato al concessionario applicando il listino prezzi per le opere edili di ....

Art. 10.

Traffico veicolare e pedonale

Il comune si riserva l'insindacabile facoltà di adottare le misure più idonee per disciplinare il traffico veicolare e pedonale. A tale scopo i lavori di scavo e di costruzione delle strutture dovranno essere programmati e realizzati con modalità tali da garantire il più possibile la fluidità del traffico e comunque da concordare preventivamente con il comune di ....

Gli oneri relativi agli eventuali lavori necessari per garantire la fluidità del traffico, in relazione ai lavori oggetto della presente convenzione, sono a carico di ....

Art. 11.

Gestione del servizio

La gestione delle opere previste dalla presente convenzione ha la stessa durata indicata nel provvedimento di concessione di cui in premessa.

Il comune di .... ed il concessionario determinano, di comune accordo, l'attribuzione dei proventi della gestione dei parcheggi, sulla base di quanto previsto dal piano economico finanziario di cui in premessa.

Per quanto concerne i livelli tariffari dei parcheggi ad uso del pubblico si stabiliscono i seguenti importi:

Le tariffe indicate sono riferite al .... e possono esser aggiornate, di comune accordo. In tal caso il concessionario dovrà presentare un piano di gestione aggiornato che dovrà essere verificato dal comune sulla base dei consuntivi dei .... anni precedenti.

Art. 12.

Oneri di manutenzione

Durante tutto il periodo di durata della concessione il concessionario dovrà eseguire a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per assicurare l'ottimale funzionamento del parcheggio oggetto della presente convenzione provvedendo, ove necessario, al completo rinnovo degli impianti o di parte di essi, in modo da consegnare al comune, alla scadenza della concessione, l'opera in ottime condizioni di conservazione e funzionamento. Nel corso del .... ultimo anno di concessione il comune provvederà, in contraddittorio con il concessionario, ad accertare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché gli eventuali rinnovi parziali o totali degli impianti necessari ai fini di cui sopra, per riportare l'impianto alle condizioni ottimali d'esercizio; le relative spese saranno ad esclusivo carico del concessionario.

Art. 13.

Responsabilità del concessionario

Il concessionario resta comunque responsabile nei confronti del comune dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi nascenti dalla presente convenzione.

In ogni caso, il concessionario si obbliga a tenere indenne il comune da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi, in dipendenza della progettazione esecutiva e della esecuzione dell'opera e degli interventi previsti dalla presente convenzione o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con la progettazione, l'esecuzione dei lavori e con la gestione del parcheggio e dei servizi.

Il concedente non assume responsabilità conseguenti ai rapporti del concessionario con i suoi appaltatori, fornitori, prestatori d'opera e terzi in genere.

Rimane peraltro stabilito che nei contratti il concessionario dovrà imporre oltreché l'osservanza delle leggi, capitolati e norme richiamate nel presente atto, il rispetto preciso di tutti gli obblighi da lui assunti verso il concedente relativi alla corretta esecuzione e gestione delle opere.

Art. 14.

Penali e sanzioni

Qualora nel corso della gestione del parcheggio dovessero essere accertate violazioni del concessionario agli obblighi assunti con la presente convenzione e, a seguito di diffida del comune, il concessionario non abbia provveduto a ripristinare le condizioni previste dalla presente convenzione nel termine all'uopo assegnatogli, il concessionario medesimo sarà tenuto a corrispondere al comune una somma pari alle spese sostenute dal comune medesimo per il ripristino delle condizioni di cui sopra, maggiorata degli eventuali danni nonché, a titolo di penale, una somma il cui importo massimo potrà essere ....

La penale di cui sopra sarà irrogata con provvedimento del sindaco su proposta del competente ufficio comunale.

Il concessionario è tenuto al pagamento della somma pescritta entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

Decorso infruttuosamente tale termine, il comune provvederà a recuperare la somma corrispondente a carico della cauzione di cui al successivo art. 16 che dovrà essere reintegrata entro i successivi trenta giorni. Resta fermo quanto previsto dal successivo art. 15.

Art. 15.

Clausola risolutiva e revoca della concessione

Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa al comune competere anche a titolo di risarcimento danni, il comune medesimo si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti del concessionario della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile, previa diffida, oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 9, anche per una sola delle seguenti cause:

1) fallimento del concessionario o suoi aventi causa ovvero quando nella struttura imprenditoriale del concessionario si verifichino fatti che comportino una notevole diminuzione della capacità tecnico-finanziaria e/o patrimoniale;

2) riscontro di gravi vizi o ritardi nella progettazione e nella esecuzione delle opere;

3) esecuzione delle opere in modo difforme delle prescrizioni progettuali ovvero diminuzione del numero dei posti auto da destinarsi a parcheggio;

4) applicazione di tariffe difformi da quelle convenute;

5) chiusura totale e/o parziale anche temporanea del parcheggio senza giustificato motivo;

6) violazione del divieto di utilizzare anche parzialmente o temporaneamente, in tutto od in parte, il parcheggio per usi o finalità diverse da quelle di cui alla presente convenzione;

7) violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria del parcheggio nel suo complesso;

8) violazione delle disposizioni in materia di subappalto di cui all'art. 6 che precede.

Nelle ipotesi sopra indicate il comune è tenuto a corrispondere al concessionario un indennizzo calcolato, per analogia, secondo i criteri di cui all'art. 340 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, ovvero nella ipotesi in cui sia già iniziata la gestione del servizio, secondo i criteri di cui all'art. 24 del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi, regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578.

La concessione è revocata per gravi ed inderogabili esigenze di pubblico interesse.

Art. 16.

Cauzione

A garanzia tanto della esatta e funzionale progettazione ed esecuzione di ciascuna opera quanto della corretta gestione del servizio e, comunque, dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il

presente atto, il concessionario, prima dell'inizio dei lavori, presterà cauzione per complessive lire .... corrispondenti al ....% del costo di costruzione delle opere di cui al progetto di massima e, comunque, per una somma non inferiore all'importo complessivo dei contributi concessi dallo Stato di cui alle premesse della presente convenzione, nei seguenti modi:

a) presso la tesoreria comunale in numerario o in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito;

b) mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi della legge 1° giugno 1982, n. 348.

Su richiesta del concessionario la garanzia sarà liberata con provvedimento del sindaco, fino a concorrenza del 50% dell'importo, dopo l'approvazione del collaudo anche parziale delle opere e degli impianti, mediante invio di lettera di svincolo del concedente agli istituti fidejubenti; per il restante 50% la garanzia sarà liberata, con ordinanza sindacale in quote proporzionali ogni .... anni e dovrà comunque essere aggiornata sempre ogni .... anni, in relazione all'eventuale mutato valore della moneta calcolato in base agli indici I.S.T.A.T. del costo della vita valevoli ai fini della applicazione della scala mobile delle retribuzioni nei settori dell'industria, commercio, agricoltura ed altri settori interessati.

Art. 17.

Commissione di alta vigilanza

Il concessionario dovrà assicurare tutta l'assistenza necessaria alla commissione d'alta vigilanza sulla attuazione della legge 24 marzo 1989, n. 122, costituita con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane per verificare il compiuto, regolare e tempestivo perseguimento delle finalità di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122, assicurando uniformità di indirizzo nell'attività delle commissioni di collaudo, vigilando sull'avanzamento delle procedure contrattuali e sulle opere, assicurando il rispetto dei termini indicati nei relativi atti, nonché predisponendo trimestralmente apposite relazioni al Ministro per i problemi delle aree urbane.

Il concessionario dovrà fornire, inoltre, alla commissione di alta vigilanza tutti i chiarimenti ed i documenti che saranno richiesti.

Gli oneri comunque connessi alle attività della commissione di alta vigilanza sono posti a carico del concessionario nel limite massimo della somma corrispondente allo 0,50 per mille dell'importo di concessione.

Art. 18.

Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine della presente convenzione, sarà deferita ad un collegio di tre arbitri rituali, di cui il primo nominato dalla parte attrice, il secondo dalla parte convenuta ed il terzo, con funzioni di presidente, dai due arbitri come sopra nominati, o, in difetto di accordo, dal Presidente del Consiglio di Stato.

Il collegio arbitrale giudicherà secondo diritto. La presente clausola compromissoria, immediatamente operativa, non suscettibile di declinatoria, comporta l'applicazione delle norme dettate in tema di arbitrato dal codice di procedura civile.

Art. 19.

Spese contrattuali

Le spese del presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale, sono a totale carico del concessionario.

Art. 20.

Rappresentanza

Per tutto quanto attiene ai rapporti con il comune derivanti dalla presente convenzione, il concessionario .... sarà rappresentato da .... Detto rappresentante elegge domicilio in .... ed assolve l'incarico fin quando non verrà eventualmente sostituito da altro rappresentante la cui nomina dovrà essere in ogni caso comunicata al comune a cura del concessionario, entro quindici giorni dalla sostituzione.

90A1033

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 20 febbraio 1990.

Modificazione al decreto ministeriale 10 ottobre 1986 concernente le norme di organizzazione dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, che istituisce l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, inserito nella categoria IV «Enti scientifici di ricerca e sperimentazione» della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, indica gli scopi dell'Istituto, ne determina gli organi di amministrazione e ne fissa la dotazione organica;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante: «Disposizioni per la difesa del mare»;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, 16 ottobre 1979, n. 509, 25 giugno 1983, n. 346, 28 settembre 1987, n. 568, sulla disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti di cui alla predetta legge n. 70/1975;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, concernente le attribuzioni del Ministero della marina mercantile;

Visto il proprio decreto 10 ottobre 1986, che definisce le norme di organizzazione dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;

Considerata l'opportunità di provvedere all'adeguamento delle predette norme alle necessità operative e funzionali dell'Istituto, in relazione all'espletamento delle ricerche in specie nella fase di rilevamento dei dati e della valutazione tecnica;

Decreta:

All'art. 1 del decreto ministeriale 10 ottobre 1986 citato nelle premesse è aggiunto il seguente comma:

«Per l'espletamento dei compiti di cui al successivo art. 2, l'Istituto, nei limiti della disponibilità di bilancio e di personale, può istituire unità periferiche nel limite massimo di due.

La relativa delibera è sottoposta all'approvazione del Ministro della marina mercantile».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1990

Il Ministro: VIZZINI

90A1034

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 16 novembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio di facoltà di medicina e chirurgia in data 19 febbraio 1986 dal consiglio di amministrazione in data 29 aprile 1986 e dal senato accademico in data 15 maggio 1986;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;

Visto il parere espresso dal consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 23 maggio 1987;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 319 a 327, relativi alla scuola di specializzazione in criminologia clinica, sono soppressi.

Art. 2.

Gli articoli da 211 a 217, relativi alla scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, sono sostituiti dai seguenti con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni

Art. 211. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni presso l'Università degli studi di Genova.

La scuola ha lo scopo di preparare i laureati in medicina e chirurgia per una specifica qualificazione professionale diretta a soddisfare:

a) le esigenze di collaborazione tecnica con l'Amministrazione della giustizia e con gli operatori forensi per indagini che richiedono conoscenze mediche e biologiche in rapporto a particolari previsioni di diritto;

b) le esigenze di natura medico-legale del Servizio sanitario nazionale;

c) le esigenze di natura medico-legale di istituti previdenziali, di enti pubblici, di società di assicurazione e di privati cittadini;

d) le esigenze connesse con la prevenzione, la diagnosi, il trattamento dei comportamenti delinquenziali.

Attese le diverse competenze professionali conseguibili al termine degli studi, la scuola può articolarsi oltre che nell'indirizzo fondamentale e primario in:

a) medicina legale e delle assicurazioni;

negli altri indirizzi di:

b) psicopatologia forense;

c) tossicologia forense.

La scuola rilascia i titoli di specialista in medicina legale e delle assicurazioni ad indirizzo di:

a) medicina legale e delle assicurazioni;

b) psicopatologia forense;

c) tossicologia forense.

Art. 212. — La scuola ha la durata di quattro anni

Dopo i primi due anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione al terzo anno di corso, dovrà indicare l'indirizzo prescelto. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso per un totale di venti specializzandi.

Art. 213. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia e la facoltà di giurisprudenza, quest'ultima limitatamente alle discipline «giuridiche».

Art. 214. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 215. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) medicina legale generale;
b) diagnostica medico-legale;
c) patologia medico-legale;
d) medicina assicurativa e pensionistica;
e) medicina legale del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale;
f) criminologia e psicopatologia forense;
g) tossicologia forense.

Art. 216. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Medicina legale generale:
medicina legale generale e metodologica;
elementi di diritto pubblico;
elementi di diritto privato;
deontologia medica e legislazione sanitaria;
medicina legale penalistica I;
medicina legale penalistica II;
medicina legale civilistica e canonistica;
medicina legale militare.

b) Diagnostica medico-legale:
tecnica e diagnostica anatomo-patologica;
tecnica e diagnostica delle autopsie medico-legali;
tanatologia medico-legale;
identificazione personale e indagini di sopralluogo;
semeiotica diagnostica medico-legale;
emogenetica forense;
tecniche di laboratorio.

c) Patologia medico-legale:
patologia medico-legale I;
patologia medico-legale II.

d) Medicina assicurativa e pensionistica:
medicina legale e delle assicurazioni I;
medicina legale e delle assicurazioni II;
pensionistica privilegiata.

e) Medicina legale del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale:
medicina legale del Servizio sanitario nazionale;
medicina sociale;
medicina del lavoro;
organizzazione, programmazione ed informatica sanitaria.

f) Criminologia e psicopatologia forense:
psicopatologia forense;
criminologia;
criminologia clinica;
vittimologia;
criminologia minorile;
psicologia giudiziaria.

g) Tossicologia forense:
tossicologia forense I;
tossicologia forense II;
metodologia diagnostica tossicologico-forense I;
metodologia diagnostica tossicologico-forense II;
tossicologia generale;
tossicologia clinica;
tossicologia iatrogena;
tossicologia del lavoro;
tossicologia dello sport;
elementi di micologia.

Art. 217. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Medicina legale generale (ore 125):
medicina legale generale e metodologica . . . . ore 75
elementi di diritto pubblico . . . . . » 25
elementi di diritto privato . . . . . . » 25

Diagnostica medico-legale (ore 175):
semeiotica e diagnostica medico-legale » 50
tanatologia medico-legale . . . . » 100
tecnica e diagnostica anatomo-patologica . . . . » 25

Patologia medico-legale (ore 100):
patologia medico-legale I. . . . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Medicina legale generale (ore 50):
medicina legale penalistica I . . . . . ore 50

Diagnostica medico-legale (ore 150):
tecnica e diagnostica delle autopsie medico-legali . . . . » 100
tecniche di laboratorio . . . . » 50

Patologia medico-legale (ore 100):
patologia medico-legale II . . . . . . » 100

Medicina assicurativa e pensionistica (ore 50):
medicina legale e delle assicurazioni I » 50

Tossicologia forense (ore 50):
tossicologia forense I . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di medicina legale e delle assicurazioni:

Medicina legale generale (ore 120):

medicina legale civilistica e canonistica . . . . ore 100

medicina legale militare » 20

Diagnostica medico-legale (ore 180):

identificazione personale e indagini di sopralluogo . . . . » 100

emogenetica forense . . . . » 80

Medicina assicurativa e pensionistica (ore 50):

medicina legale e delle assicurazioni II » 50

Medicina del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale (ore 50):

medicina del lavoro . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di medicina legale e delle assicurazioni:

Medicina legale generale (ore 100):

deontologia medica e legislazione sanitaria ore 100

Medicina assicurativa e pensionistica (ore 50):

pensionistica privilegiata . . . . » 50

Medicina legale del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale (ore 150):

medicina legale del Servizio sanitario nazionale . . . . » 80

medicina sociale . . . . » 50

organizzazione, programmazione ed informatica sanitaria . . . . » 20

Criminologia e psicopatologia forense (ore 100):

psicopatologia forense » 50

criminologia . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di psicopatologia forense:

Medicina legale generale (ore 150):

medicina legale penalistica II . . . . ore 50

medicina legale civilistica e canonistica . . . . » 100

Criminologia e psicopatologia forense (ore 250):

criminologia . . . . » 100

criminologia clinica . . . . » 100

psicologia giudiziaria . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di psicopatologia forense:

Medicina legale generale (ore 50):

deontologia medica e legislazione sanitaria . . . . ore 50

Medicina legale del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale (ore 100):

medicina legale del Servizio sanitario nazionale . . . . » 50

medicina sociale . . . . » 50

Criminologia e psicopatologia forense (ore 250):

psicopatologia forense . . . . » 100

criminologia minorile . . . . » 75

vittimologia . . . . » 75

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di tossicologia forense:

Tossicologia forense (ore 400):

tossicologia forense I . . . . ore 150

metodologia e diagnostica tossicologico-forense I . . . . » 100

tossicologia generale. . . . . » 50

tossicologia del lavoro . . . . » 50

tossicologia iatrogena . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di tossicologia forense:

Medicina legale generale (ore 50):

deontologia medica e legislazione sanitaria . . . . ore 50

Tossicologia forense (ore 350):

tossicologia forense II . . . . » 150

metodologia e diagnostica tossicologico-forense II. . . . . » 100

tossicologia clinica . . . . » 50

tossicologia dello sport . . . . » 30

elementi di micologia . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 218. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

servizio necroscopico;
ambulatorio di visita;
laboratorio chimico-tossicologico;
laboratorio di istologia;
laboratorio di emogenetica e tracce biologiche;
laboratorio di macro-micro fotografie e balistica;
servizio di psicodiagnostica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, addì 16 novembre 1989

Il rettore: OLCESE

90A1051

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 9 dicembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il comma 1 dell'art. 16;

Vista la nota n. 1754 del 14 settembre 1989, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha trasmesso il parere del Consiglio universitario nazionale in merito al riordinamento della scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni;

Decreta:

In conseguenza delle premesse, lo statuto dell'Università degli studi di Bari è così modificato:

Art. 285. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni presso l'Università degli studi di Bari.

La scuola ha lo scopo di preparare i laureati in medicina e chirurgia per una specifica qualificazione professionale diretta a soddisfare:

a) le esigenze di collaborazione tecnica con l'Amministrazione della giustizia e con gli operatori forensi per indagini che richiedono conoscenze mediche e biologiche in rapporto a particolari previsioni di diritto:

b) le esigenze di natura medico-legale del Servizio sanitario nazionale;

c) le esigenze di natura medico-legale di istituti previdenziali, di enti pubblici, di società di assicurazione e di privati cittadini;

d) le esigenze connesse con la prevenzione, la diagnosi, il trattamento dei comportamenti delinquenziali.

Attese le diverse competenze professionali conseguibili al termine degli studi, la scuola può articolarsi oltre che nell'indirizzo fondamentale e primario in:

a) medicina legale e delle assicurazioni;

negli altri indirizzi di:

b) psicopatologia forense;

c) tossicologia forense.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina legale e delle assicurazioni ad indirizzo di:

a) medicina legale e delle assicurazioni;

b) psicopatologia forense;

c) tossicologia forense.

1. La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo i primi due anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione al terzo anno di corso, dovrà indicare l'indirizzo prescelto, ove naturalmente attivato.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso per un totale di sedici specializzandi.

2. Per l'attuazione delle attività didattiche, programmate dal consiglio della scuola, provvedono le facoltà di medicina e chirurgia e di giurisprudenza, quest'ultima limitatamente alle discipline giuridiche.

3. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo.

4. La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) medicina legale generale;
b) diagnostica medico-legale;
c) patologia medico-legale;

d) medicina assicurativa e pensionistica;
e) medicina legale del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale;
f) criminologia e psicopatologia forense;
g) tossicologia forense.

5. Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Medicina legale generale:
medicina legale generale e metodologica;
elementi di diritto pubblico;
elementi di diritto privato;
deontologia medica e legislazione sanitaria;
medicina legale penalistica I;
medicina legale penalistica II;
medicina legale civilistica e canonistica;
medicina legale militare.

b) Diagnostica medico-legale:
tecnica e diagnostica anatomo-patologica;
tecnica e diagnostica delle autopsie medico-legali;
tanatologia medico-legale;
identificazione personale e indagini di sopralluogo;
semeiotica e diagnostica medico-legale;
emogenetica forense;
tecniche di laboratorio.

c) Patologia medico-legale:
patologia medico-legale I;
patologia medico-legale II.

d) Medicina assicurativa e pensionistica:
medicina legale e delle assicurazioni I;
medicina legale e delle assicurazioni II;
pensionistica privilegiata.

e) Medicina legale del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale:
medicina legale del Servizio sanitario nazionale;
medicina sociale;
medicina del lavoro;
organizzazione, programmazione e informatica sanitaria.

f) Criminologia e psicopatologia forense:
psicopatologia forense;
criminologia;
criminologia clinica;
vittimologia;
criminologia minorile;
psicologia giudiziaria.

g) Tossicologia forense:
tossicologia forense I;
tossicologia forense II;
metodologia e diagnostica tossicologico-forense I;
metodologia e diagnostica tossicologico-forense II;
tossicologia generale;
tossicologia clinica;
tossicologia iatrogena;
tossicologia del lavoro;
tossicologia dello sport;
elementi di micologia.

6. L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica in comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Area *a)* Medicina legale generale (ore 125):

medicina legale generale e metodologica	ore	75
elementi di diritto pubblico	»	25
elementi di diritto privato	»	25

Area *b)* Diagnostica medico-legale (ore 175):

semeiotica e diagnostica medico-legale	»	50
tanatologia medico-legale	»	100
tecnica e diagnostica anatomo-patologica	»	25

Area *c)* Patologia medico-legale (ore 100):

patologia medico-legale I	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Area *a)* Medicina legale generale (ore 50):

medicina legale penalistica I	ore	50

Area *b)* Diagnostica medico-legale (ore 150):

tecnica e diagnostica delle autopsie medico-legali	»	100
tecniche di laboratorio	»	50

Area *c)* Patologia medico-legale (ore 100):

patologia medico-legale II	»	100

Area *d)* Medicina assicurativa e pensionistica (ore 50):

medicina legale e delle assicurazioni I	»	50

Area *g)* Tossicologia forense (ore 50):

tossicologia forense I	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Indirizzo di medicina legale e delle assicurazioni:

Area *a)* Medicina legale generale (ore 120):

medicina legale civilistica e canonistica	ore	100
medicina legale militare	»	20

Area *b)* Diagnostica medico-legale (ore 180):

identificazione personale e indagini di sopralluogo . . . . ore 100

emogenetica forense . . . . » 80

Area *d)* Medicina assicurativa e pensionistica (ore 50):

medicina legale delle assicurazioni II » 50

Area *e)* Medicina del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale (ore 50):

medicina del lavoro . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

Indirizzo di psicopatologia forense:

Area *a)* Medicina legale generale (ore 150):

medicina legale penalistica II . . . . » 50

medicina legale civilistica e canonistica . . . . » 100

Area *f)* Criminologia e psicopatologia delle forense (ore 250):

criminologia . . . . » 100

criminologia clinica . . . . » 100

psicologia giudiziaria . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

Indirizzo di tossicologia forense:

Area *g)* Tossicologia forense (ore 400):

tossicologia forense I . . . . » 150

metodologia e diagnostica tossicologico-forense I . . . . » 100

tossicologia generale . . . . » 50

tossicologia del lavoro . . . . » 50

tossicologia iatrogena . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Indirizzo di medicina legale e delle assicurazioni:

Area *a)* Medicina legale generale (ore 100):

deontologia medica e legislazione sanitaria . . . . ore 100

Area *d)* Medicina assicurativa e pensionistica (ore 50):

pensionistica privilegiata . . . . » 50

Area *e)* Medicina legale del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale (ore 150):

medicina legale del Servizio sanitario nazionale . . . . » 80

medicina sociale . . . . » 50

organizzazione, programmazione e informatica sanitaria . . . . » 20

Area *f)* Criminologia e psicopatologia forense (ore 100):

psicopatologia forense . . . . ore 50

criminologia . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

Indirizzo di psicopatologia forense:

Area *a)* Medicina legale generale (ore 50):

deontologia medica e legislazione sanitaria . . . . » 50

Area *e)* Medicina legale del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale (ore 100):

medicina legale del Servizio sanitario nazionale . . . . » 50

medicina sociale . . . . » 50

Area *f)* Criminologia e psicopatologia forense (ore 250):

psicopatologia forense . . . . » 100

criminologia minorile . . . . » 75

vittimologia . . . . » 75

Monte ore elettivo: ore 400.

Indirizzo di tossicologia forense:

Area *a)* Medicina legale generale (ore 50):

deontologia medica e legislazione sanitaria . . . . » 50

Area *g)* Tossicologia forense (ore 350):

tossicologia forense II . . . . » 150

metodologia e diagnostica tossicologico-forense II . . . . » 100

tossicologia clinica . . . . » 50

tossicologia dello sport . . . . » 30

elementi di micologia . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

7. Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti dell'istituto di medicina legale e di anatomia patologica:

ambulatori;

sale settorie;

laboratorio di analisi cliniche;

laboratorio di balistica forense;

laboratorio di ematologia forense;

laboratorio di entomologia forense;

laboratorio di identificazione personale;
laboratorio di istologia;
laboratorio di tossicologia forense.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali finali.

Bari, addì 9 dicembre 1989

Il rettore

90A1016

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate a titolari di esattorie comunali e consorziali delle imposte dirette

Con decreto ministeriale n. 1/6077 del 22 novembre 1989 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Bormio è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 13.817.333.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 14.278.529.000 iscritto a ruolo a nome della ditta Bormolini Franceschino.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Sondrio darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/6148 del 22 novembre 1989 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Druento è concessa ulteriore dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 944.460.690 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 978.614.334 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Acerbi Pietro, Brero Giacinto, Vivenza Gabriella, Campanini Carlo.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Torino darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/6856 del 22 novembre 1989 al titolare delle esattorie comunali delle imposte dirette di Martina Franca e di Castellaneta è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 5.991.755.050 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 6.330.577.000 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Affatato Pasquale, Iacobellis Paolo, Rubino Vito, Basta Giuseppe, Fumarola Giambattista, Laporta Lucia, Lodeserto F. Sante, Lucarella Domenico, Sbiroli Vincenzo.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Taranto darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/6872 del 22 novembre 1989 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Pontedera è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1990 nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.200.702.300 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 1.232.753.998 iscritto a ruolo a nome del contribuente Morelli Imperio.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Pisa darà attuazione con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

90A1036

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Famiglia Basile di Messina», in Messina

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1990, registro n. 1 Università, foglio n. 190, sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è stata riconosciuta la personalità giuridica della fondazione «Famiglia Basile di Messina», in Messina, e ne è stato approvato lo statuto.

90A1037

MINISTERO DEL TESORO

N. 39

Corso dei cambi del 23 febbraio 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1240,100	1240,100	1240,70	1240,100	1240,100	1240,100	1240,310	1240,100	1240,100	—
E.C.U.	1512,750	1512,750	1513 —	1512,750	1512,750	1512,750	1512,750	1512,750	1512,750	—
Marco tedesco	739,210	739,210	739,25	739,210	739,210	739,210	739,250	739,210	739,210	—
Franco francese	218,340	218,340	218,59	218,340	218,340	218,340	218,360	218,340	218,340	—
Lira sterlina	2118,800	2118,800	2118 —	2118,800	2118,800	2118,800	2119 —	2118,800	2118,800	—
Fiorino olandese	656,470	656,470	656,50	656,470	656,470	656,470	656,480	656,470	656,470	—
Franco belga	35,515	35,515	35,54	35,515	35,515	35,515	35,524	35,515	35,515	—
Peseta spagnola	11,471	11,471	11,48	11,471	11,471	11,471	11,476	11,471	11,471	—
Corona danese	192,350	192,350	192,50	192,350	192,350	192,35	192,330	192,350	192,350	—
Lira irlandese	1964,900	1964,900	1963 —	1964,900	1964,90	1964,90	1964,550	1964,900	1964,900	—
Dracma greca	7,827	7,827	7,82	7,827	7,827	7,827	7,843	7,827	7,827	—
Escudo portoghese	8,417	8,417	8,41	8,417	8,417	8,417	8,418	8,417	8,417	—
Dollaro canadese	1032,050	1032,050	1034 —	1032,050	1032,05	1032,05	1032,200	1032,050	1032,050	—
Yen giapponese	8,439	8,439	8,44	8,439	8,439	8,439	8,436	8,439	8,439	—
Franco svizzero	840,990	840,990	840,60	840,990	840,99	840,99	841,300	840,990	840,990	—
Scellino austriaco	105 —	105 —	105,10	105 —	105 —	105 —	105,001	105 —	105 —	—
Corona norvegese	191,700	191,700	191,75	191,700	191,70	191,70	191,870	191,700	191,700	—
Corona svedese	203,100	203,100	203,50	203,100	203,10	203,10	203,750	203,100	203,100	—
Marco finlandese	315,250	315,250	314,75	315,250	315,250	315,250	315,100	315,250	315,250	—
Dollaro australiano	944,500	944,500	945 —	944,500	944,500	944,50	945,500	944,500	944,500	—

Media dei titoli del 23 febbraio 1990

Titolo	
Rendita 5% 1935	70,700
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,125
» 9% » » 1976-91	99,700
» 10% » » 1977-92	98,175
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,100
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,700
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	91,600
» » » 22- 6-1987/91	91,350
» » » 18- 3-1987/94	74,450
» » » 21- 4-1987/94	74,525
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,550
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,200
» » » 13,25% 18- 4-1987/92	101,525
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,500
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,475
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90,975
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,075
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,475
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	90,275
» » » TR 2,5% 1983/93	85,975
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100,200
» » » » 16- 8-1985/90	100,125
» » » » 18- 9-1985/90	100,075
» » » » 18-10-1985/90	100 —
» » » » 1-11-1983/90	100,725
» » » » 18-11-1985/90	99,975
» » » » 1-12-1983/90	100,975
» » » » 18-12-1985/90	100,250
» » » » 1- 1-1984/91	100,850
» » » » 17- 1-1986/91	100,200
» » » » 1- 2-1984/91	101,150
» » » » 18- 2-1986/91	100,250
» » » » 1- 3-1984/91	100,725
» » » » 18- 3-1986/91	100,050

Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 4-1984/91	100,450
»	»	»	»	1- 5-1984/91	100,500
»	»	»	»	1- 6-1984/91	100,700
»	»	»	»	1- 7-1984/91	100,525
»	»	»	»	1- 8-1984/91	100,500
»	»	»	»	1- 9-1984/91	100,225
»	»	»	»	1-10-1984/91	100,225
»	»	»	»	1-11-1984/91	100,325
»	»	»	»	1-12-1984/91	100,175
»	»	»	»	1- 1-1985/92	100,400
»	»	»	»	1- 2-1985/92	100,100
»	»	»	»	18- 4-1986/92	99,125
»	»	»	»	19- 5-1986/92	98,200
»	»	»	»	20- 7-1987/92	98,525
»	»	»	»	19- 8-1987/92	98,900
»	»	»	»	1-11-1987/92	98 —
»	»	»	»	1-12-1987/92	98,075
»	»	»	»	1- 1-1988/93	97,700
»	»	»	»	1- 2-1988/93	97,650
»	»	»	»	1- 3-1988/93	97,500
»	»	»	»	1- 4-1988/93	97,275
»	»	»	»	1- 5-1988/93	98,100
»	»	»	»	1- 6-1988/93	98,800
»	»	»	»	18- 6-1986/93	96,600
»	»	»	»	1- 7-1988/93	98,825
»	»	»	»	17- 7-1986/93	96,525
»	»	»	»	1- 8-1988/93	98,875
»	»	»	»	19- 8-1986/93	96,075
»	»	»	»	1- 9-1988/93	98,050
»	»	»	»	18- 9-1986/93	95,925
»	»	»	»	1-10-1988/93	97,900
»	»	»	»	20-10-1986/93	96,050
»	»	»	»	1-11-1988/93	98,075
»	»	»	»	18-11-1986/93	96,825
»	»	»	»	19-12-1986/93	97 —
»	»	»	»	1- 1-1989/94	97,900
»	»	»	»	1- 2-1989/94	97,875
»	»	»	»	1- 3-1989/94	97,700
»	»	»	»	15- 3-1989/94	97,025
»	»	»	»	1- 4-1989/94	97,100
»	»	»	»	1-10-1987/94	97,500
»	»	»	»	1- 2-1985/95	98,475
»	»	»	»	1- 3-1985/95	94,575
»	»	»	»	1- 4-1985/95	93,925
»	»	»	»	1- 5-1985/95	93,825
»	»	»	»	1- 6-1985/95	94,325
»	»	»	»	1- 7-1985/95	95,550
»	»	»	»	1- 8-1985/95	94,475
»	»	»	»	1- 9-1985/95	94,300
»	»	»	»	1-10-1985/95	95,100
»	»	»	»	1-11-1985/95	95,225
»	»	»	»	1-12-1985/95	95,675
»	»	»	»	1- 1-1986/96	95,950
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	99 —
»	»	»	»	1- 2-1986/96	96,300
»	»	»	»	1- 3-1986/96	95,925
»	»	»	»	1- 4-1986/96	94,325
»	»	»	»	1- 5-1986/96	94,200
»	»	»	»	1- 6-1986/96	94,700
»	»	»	»	1- 7-1986/96	94,825
»	»	»	»	1- 8-1986/96	94,825
»	»	»	»	1- 9-1986/96	94 —
»	»	»	»	1-10-1986/96	92,925
»	»	»	»	1-11-1986/96	93,125
»	»	»	»	1-12-1986/96	93,875
»	»	»	»	1- 1-1987/97	93,500
»	»	»	»	1- 2-1987/97	93,400
»	»	»	»	18- 2-1987/97	93,425
»	»	»	»	1- 3-1987/97	93,225
»	»	»	»	1- 4-1987/97	92,500
»	»	»	»	1- 5-1987/97	92,725
»	»	»	»	1- 6-1987/97	92,950
»	»	»	»	1- 7-1987/97	93,200
»	»	»	»	1- 8-1987/97	92,750
»	»	»	»	1- 9-1987/97	95,800

Buoni	Tesoro	Pol.	9,15%	1- 3-1990	99,875
»	»	»	10,50%	1- 3-1990	99,775
»	»	»	12,50%	1- 3-1990	100 —
»	»	»	10,50%	15- 3-1990	99,750
»	»	»	9,15%	1- 4-1990	99,550
»	»	»	10,50%	1- 4-1990	99,675
»	»	»	12,00%	1- 4-1990	100 —
»	»	»	10,50%	15- 4-1990	99,500
»	»	»	9,15%	1- 5-1990	99,350
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 Q	99,725
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 B	99,425
»	»	»	10,50%	18- 5-1990	99,500
»	»	»	9,15%	1- 6-1990	99,325
»	»	»	10,00%	1- 6-1990	99,575
»	»	»	10,50%	16- 6-1990	99,275
»	»	»	9,50%	1- 7-1990	99,350
»	»	»	10,50%	1- 7-1990	99,500
»	»	»	11,00%	1- 7-1990	99,325
»	»	»	9,50%	1- 8-1990	99,400
»	»	»	10,50%	1- 8-1990	99,450
»	»	»	11,00%	1- 8-1990	99,250
»	»	»	9,25%	1- 9-1990	98,975
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	99,150
»	»	»	11,50%	1- 9-1990	99,225
»	»	»	9,25%	1-10-1990	98,325
»	»	»	11,50%	1-10-1990	99,200
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	99,150
»	»	»	9,25%	1-11-1990	98,225
»	»	»	9,25%	1-12-1990	98,175
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	101,300
»	»	»	11,50%	1-11-1991	97,225
»	»	»	11,50%	1-12-1991	97,400
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	94,150
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	94,250
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	95,700
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	94,150
»	»	»	12,50%	1- 3-1992	97,800
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	93,450
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	95,150
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	97,725
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	97,475
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	93,675
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	95,050
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	97,700
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	97,375
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	94,050
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	97,500
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	95,850
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	95,550
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	97,600
»	»	»	12,50%	1-10-1992	97,300
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	97,725
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	96,425
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	95,750
»	»	»	12,50%	1-11-1993	96,575
»	»	»	12,50%	17-11-1993	96,350
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	96,600

Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,950
»	»	»	»	16- 7-1984/91	11,25%	100,300
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	95,375
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	93,900
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	92,875
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	93,275
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	101,275
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	98,600
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	98,725
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	96,525
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	92,900
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	94,125
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	93,450
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	95,800
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	96 —
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	90,350
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	90 —
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	92,250
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	92,750
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	96,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M23020

N. 40

Corso dei cambi del 26 febbraio 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1246,750	1246,750	—	1246,750	1246,750	1246,75	1246,840	1246,750	1246,750	—
E.C.U.	1512,600	1512,600	—	1512,600	1512,60	1512,60	1512,600	1512,600	1512,600	—
Marco tedesco	739,260	739,260	—	739,260	739,260	739,260	739,140	739,260	739,260	—
Franco francese.	218,740	218,740	—	218,740	218,740	218,74	219 —	218,740	218,740	—
Lira sterlina.	2119,650	2119,650	—	2119,650	2119,65	2119,65	2119,800	2119,650	2119,650	—
Fiorino olandese	656,960	656,960	—	656,960	656,960	656,96	657,010	656,960	656,960	—
Franco belga	35,520	35,520	—	35,520	35,520	35,520	35,523	35,520	35,520	—
Peseta spagnola	11,502	11,502	—	11,502	11,502	11,502	11,509	11,502	11,502	—
Corona danese	192,510	192,510	—	192,510	192,510	192,510	192,500	192,510	192,510	—
Lira irlandese	1964,600	1964,600	—	1964,600	1964,60	1964,60	1964,500	1964,600	1964,600	—
Dracma greca	7,842	7,842	—	7,842	7,842	7,842	7,840	7,842	7,842	—
Escudo portoghese	8,417	8,417	—	8,417	8,417	8,417	8,419	8,417	8,417	—
Dollaro canadese	1040,900	1040,900	—	1040,900	1040,90	1040,90	1041 —	1040,900	1040,900	—
Yen giapponese.	8,392	8,392	—	8,392	8,392	8,392	8,396	8,392	8,392	—
Franco svizzero.	841,950	841,950	—	841,950	841,950	841,95	842,200	841,950	841,950	—
Scellino austriaco	105,020	105,020	—	105,020	105,020	105,020	105,039	105,020	105,020	—
Corona norvegese.	191,850	191,850	—	191,850	191,850	191,850	192 —	191,850	191,850	—
Corona svedese	204,130	204,130	—	204,130	204,130	204,130	204,100	204,130	204,130	—
Marco finlandese	315,250	315,250	—	315,250	315,250	315,250	314,750	315,250	315,250	—
Dollaro australiano	954,600	954,600	—	954,600	954,60	954,60	955,500	954,600	954,600	—

Media dei titoli del 26 febbraio 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,350
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,125
» 9% » » 1976-91	99,700
» 10% » » 1977-92	98,175
» 12% (Beni Esteri 1980)	102 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,700
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	95,525
» » » 22- 6-1987/91	91,350
» » » 18- 3-1987/94	74,375
» » » 21- 4-1987/94	74,450
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96.	92,425
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,100
» » » 13,25% 18- 4-1987/92	101,525
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,150
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,300
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90,975
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,075
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	90,875
» » » TR 2,5% 1983/93	85,750
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100,175
» » » » 16- 8-1985/90	100,225
» » » » 18- 9-1985/90	100,050
» » » » 18-10-1985/90	100 —
» » » » 1-11-1983/90	100,775
» » » » 18-11-1985/90	100,025
» » » » 1-12-1983/90	101 —
» » » » 18-12-1985/90	100,250
» » » » 1- 1-1984/91	100,875
» » » » 17- 1-1986/91	100,125
» » » » 1- 2-1984/91	101,150
» » » » 18- 2-1986/91	100,225
» » » » 1- 3-1984/91	100,750
» » » » 18- 3-1986/91	100,100

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,450
» » » »	1- 5-1984/91	100,525
» » » »	1- 6-1984/91	100,700
» » » »	1- 7-1984/91	100,450
» » » »	1- 8-1984/91	100,450
» » » »	1- 9-1984/91	100,450
» » » »	1-10-1984/91	100,250
» » » »	1-11-1984/91	100,325
» » » »	1-12-1984/91	100,200
» » » »	1- 1-1985/92	99,150
» » » »	1- 2-1985/92	100,100
» » » »	18- 4-1986/92	99,100
» » » »	19- 5-1986/92	98,250
» » » »	20- 7-1987/92	98,550
» » » »	19- 8-1987/92	98,875
» » » »	1-11-1987/92	97,950
» » » »	1-12-1987/92	98,100
» » » »	1- 1-1988/93	97,775
» » » »	1- 2-1988/93	97,725
» » » »	1- 3-1988/93	97,550
» » » »	1- 4-1988/93	97,275
» » » »	1- 5-1988/93	98,150
» » » »	1- 6-1988/93	98,825
» » » »	18- 6-1986/93	96,625
» » » »	1- 7-1988/93	98,825
» » » »	17- 7-1986/93	96,525
» » » »	1- 8-1988/93	98,825
» » » »	19- 8-1986/93	96,100
» » » »	1- 9-1988/93	98,100
» » » »	18- 9-1986/93	95,925
» » » »	1-10-1988/93	97,875
» » » »	20-10-1986/93	96,050
» » » »	1-11-1988/93	98,100
» » » »	18-11-1986/93	96,825
» » » »	19-12-1986/93	97 —
» » » »	1- 1-1989/94	97,925
» » » »	1- 2-1989/94	97,850
» » » »	1- 3-1989/94	97,700
» » » »	15- 3-1989/94	97,075
» » » »	1- 4-1989/94	97,125
» » » »	1-10-1987/94	97,500
» » » »	1- 2-1985/95	98,500
» » » »	1- 3-1985/95	94,600
» » » »	1- 4-1985/95	93,950
» » » »	1- 5-1985/95	93,900
» » » »	1- 6-1985/95	94,350
» » » »	1- 7-1985/95	95,475
» » » »	1- 8-1985/95	94,550
» » » »	1- 9-1985/95	94,325
» » » »	1-10-1985/95	95,100
» » » »	1-11-1985/95	95,250
» » » »	1-12-1985/95	95,675
» » » »	1- 1-1986/96	95,950
» » » »	1- 1-1986/96 II	98,825
» » » »	1- 2-1986/96	96,325
» » » »	1- 3-1986/96	95,825
» » » »	1- 4-1986/96	95,325
» » » »	1- 5-1986/96	94,225
» » » »	1- 6-1986/96	94,725
» » » »	1- 7-1986/96	94,850
» » » »	1- 8-1986/96	94,125
» » » »	1- 9-1986/96	94,050
» » » »	1-10-1986/96	92,950
» » » »	1-11-1986/96	93,100
» » » »	1-12-1986/96	93,875
» » » »	1- 1-1987/97	93,425
» » » »	1- 2-1987/97	93,425
» » » »	18- 2-1987/97	93,425
» » » »	1- 3-1987/97	93,225
» » » »	1- 4-1987/97	92,500
» » » »	1- 5-1987/97	92,750
» » » »	1- 6-1987/97	92,975
» » » »	1- 7-1987/97	93,200
» » » »	1- 8-1987/97	92,750
» » » »	1- 9-1987/97	95,800

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,15%	1- 3-1990	99.825
» » »	10,50%	1- 3-1990	99.775
» » »	12,50%	1- 3-1990	99.825
» » »	10,50%	15- 3-1990	99.925
» » »	9,15%	1- 4-1990	99.575
» » »	10,50%	1- 4-1990	99,600
» » »	12,00%	1- 4-1990	100 —
» » »	10,50%	15- 4-1990	99,675
» » »	9,15%	1- 5-1990	99,375
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,825
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	99,425
» » »	10,50%	18- 5-1990	99,525
» » »	9,15%	1- 6-1990	99,325
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,575
» » »	10,50%	16- 6-1990	99.275
» » »	9,50%	1- 7-1990	99.275
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,500
» » »	11,00%	1- 7-1990	99,300
» » »	9,50%	1- 8-1990	99,375
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,400
» » »	11,00%	1- 8-1990	99.225
» » »	9,25%	1- 9-1990	99,050
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,300
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,225
» » »	9,25%	1-10-1990	98,350
» » »	11,50%	1-10-1990	99.200
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,175
» » »	9,25%	1-11-1990	98,250
» » »	9,25%	1-12-1990	98,150
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,350
» » »	11,50%	1-11-1991	97,175
» » »	11,50%	1-12-1991	97,300
» » »	9,25%	1- 1-1992	94,150
» » »	9,25%	1- 2-1992	94,150
» » »	11,00%	1- 2-1992	95,675
» » »	9,15%	1- 3-1992	94,500
» » »	12,50%	1- 3-1992	97,800
» » »	9,15%	1- 4-1992	93,400
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,100
» » »	12,50%	1- 4-1992	97,700
» » »	12,50%	18- 4-1992	97,450
» » »	9,15%	1- 5-1992	93,675
» » »	11,00%	1- 5-1992	95 —
» » »	12,50%	1- 5-1992	97,650
» » »	12,50%	17- 5-1992	97,350
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,050
» » »	10,50%	1- 7-1992	97,450
» » »	11,50%	1- 7-1992	95,825
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,500
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,625
» » »	12,50%	1-10-1992	97,325
» » »	12,50%	1- 2-1993	97,750
» » »	12,50%	1- 7-1993	96,400
» » »	12,50%	1- 8-1993	96,800
» » »	12,50%	1-11-1993	96,575
» » »	12,50%	17-11-1993	96,300
» » »	12,50%	1- 1-1994	96,575

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,925
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	100,100
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	85,350
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	93,875
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	93,100
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	93,350
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101,100
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	98,400
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	98,700
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,450
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	95,575
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	92,900
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	93,450
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	92,250
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	96,425
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	89,850
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	89,550
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	94,150
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	92,750
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	96,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M26020

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Nomina del comitato di sorveglianza della società Is.Fi.R. - Istituto fiduciario e di revisione S.r.l., in Rho, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto in data 21 febbraio 1990, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha nominato il comitato di sorveglianza presso la società Is.Fi.R. - Istituto fiduciario e di revisione S.r.l., con sede in Rho (Milano), in liquidazione coatta amministrativa composto dai signori:

Caporaso dott. Salvatore, nato a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) il 18 giugno 1908, domiciliato in Roma alla via San Valentino, 2;

Mariani dott. Lucio, nato a Roma il 18 ottobre 1936, con studio in Roma, via dei Portoghesi, 18;

Gallo prof. Franco, nato a Roma il 23 aprile 1937, con studio in Roma, viale Mazzini, 9.

90A1038

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di immobili nei comuni di Maltignano e Gaeta

Con decreto aziendale 23 novembre 1989, n. 313 Aquila B.I. 44, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile di questa Azienda di un reliquato stradale della superficie di mq 46 posto in fregio alla strada statale n. 259 in località «Vibrata» del comune di Maltignano (Ascoli Piceno) e censito presso il catasto terreni del comune medesimo al foglio n. 6, particelle n. 244 e n. 245.

Con decreto aziendale 22 dicembre 1989, n. 3913 Roma B.I. 144, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile di questa Azienda di un reliquato stradale della superficie di mq 280 sito lungo la strada statale n. 213 del comune di Gaeta e censito nel catasto terreni del comune di Latina al foglio n. 26, particella n. 668.

90A1039

REGIONE VALLE D'AOSTA

Scioglimento della società cooperativa «Valgrisenche a r.l.», in Valgrisenche

Con provvedimento n. 198 in data 13 gennaio 1990, la giunta regionale ha deliberato lo scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire, della società cooperativa «Valgrisenche a r.l.», con sede nel comune di Valgrisenche, costituita con atto a rogito del notaio Ottavio Bastrenta in data 23 gennaio 1981 e iscritta al n. 2492 del registro delle imprese del tribunale di Aosta.

90A1022

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 21 febbraio 1990 concernente: «Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° marzo 1994». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 47 del 26 febbraio 1990)

All'art. 4, primo comma, del decreto citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 24 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... al prezzo fisso di emissione stabilito in lire *98,85%*...», leggasi: «... al prezzo fisso di emissione stabilito in lire *95,85%*...».

90A1065

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.000